Città di Grumo Nevano

Via Giotto, 4 - 80028 - P. IVA - 02621721212 - CF - 80025240633
protocollo@pec.comune.grumonevano.na.it
www.comunegrumonevano.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI INTERVENTI DI MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

E

PER LA POSA E GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI SOTTOSERVIZIO

Approvato con Deliberazione Commissariale n° _____ del _____ /____/_____

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 4

Art. 1 OGGETTO E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO 4

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE 4

Art. 3 DEFINIZIONI 5

Art. 4 NORME DI RIFERIMENTO 6

CAPO II - PROCEDURA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 7

Art. 5 AUTORIZZAZIONE E MODULISTICA 7

Art. 6 INTERVENTI DI EMERGENZA 12

Art. 7 PICCOLI INTERVENTI 12

Art. 8 VARIAZIONI NON SOSTANZIALI, VARIAZIONI ESSENZIALI E VARIAZIONI SOSTANZIALI RISPETTO A QUANTO AUTORIZZATO, RICHIESTA DI RINNOVO 12

CAPO III – MODALITÀ OPERATIVE E PRESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 14

Art. 9 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI 14

Art. 10 14

10.1 - ORDINANZE E RESPONSABILITÀ 14

10.2 - CAUZIONE, GARANZIE E ONERI DI DEGRADO 15

Art. 11 SORVEGLIANZA DEI LAVORI 18

Art. 12 ESECUZIONE E SORVEGLIANZA DEI RIPRISTINI 18

Art. 13 PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 19

Art. 14 COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI 19

Art. 15 INTERVENTI URGENTI E ESTREMAMENTE URGENTI PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO 20

Art. 16 INTERFERENZE CON INFRASTRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO.....21

Art. 17 INTERVENTI SU OPERE DI RECENTE REALIZZAZIONE21

CAPO IV – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO, GARANZIE E PENALITÀ.....21

Art. 18 CONTROLLO DELL'AUTORIZZAZIONE O DEL RINNOVO E CARTELLO DI CANTIERE 22

Art. 19 RESPONSABILITÀ PER DANNI VERSO TERZI22

Art. 20 SANZIONI E PENALI23

Art. 21 CONTROVERSIE.....24

Art. 22 ATTRIBUZIONI DEL DIRIGENTE, AGGIORNAMENTO E RINVIO DINAMICO24

Art. 23 ENTRATA IN VIGORE.....24

APPENDICE TECNICA MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....25

Art.1 INDICAZIONI GENERALI25

Art.2 MODALITA' ESECUTIVE DEI LAVORI DI MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO – PAVIMENTAZIONI E SCAVI 26

Art.3 MODALITA' ESECUTIVE PER LA POSA IN OPERA DI CONDOTTE, CANALIZZAZIONI E ALTRI MANUFATTI 27

Art.4 MODALITA' ESECUTIVE DEL RIEMPIMENTO DELLO SCAVO E DEI RIPRISTINI 29

Art.5. DETERMINAZIONE DELL'ESTENSIONE DEI RIPRISTINI DEFINITIVI DEL TAPPETO DI USURA 33

Art. 6 POZZETTI, CAMERETTE DI ISPEZIONE E SEGNALETICA.....37

Art. 7 SCAVI PRESSO VIALI ALBERATI E AREE VERDI CON PRESENZA DI ALBERI E ARBUSTI. 38

Art. 8 VERIFICHE RICHIEDIBILI DALL'UFFICIO E CONSEGUENZE PER LA NON CONFORMITÀ DEI LAVORI ESEGUITI 39

ART. 9 – ONERI DI DEGRADO (INDENNIZZO PER MANOMISSIONE).....40

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'esecuzione di modifiche del suolo e del sottosuolo delle parti scoperte, di proprietà comunale e di uso pubblico, come meglio specificate al seguente Art. 2.

Gli obiettivi che questo Regolamento si prefigge di raggiungere sono i seguenti:

- razionalizzare la posa in opera e la gestione dei servizi tecnologici a rete e del loro adeguamento o ampliamento in modo da ottimizzare, per quanto possibile, la qualità dei servizi a disposizione della cittadinanza;
- favorire la necessaria tempestività e compatibilità degli interventi;
- consentire il regolare flusso del traffico urbano, veicolare e pedonale durante le manomissioni;
- limitare i disagi arrecati nell'area interessata dai lavori;
- tutelare il suolo pubblico quando è oggetto di interventi e modifiche;
- standardizzare la modalità di esecuzione dell'intervento in funzione del tipo di scavo e del motivo della manomissione;
- pretendere e ottenere la corretta e adeguata esecuzione dei lavori, la loro coerenza con l'ambiente e la situazione circostante, nonché la salvaguardia del preesistente;
- definire i criteri tecnici per l'esecuzione degli interventi (vedasi l'appendice "*Modalità di esecuzione dei lavori*" del presente Regolamento).

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Chiunque intenda effettuare la manomissione della sede stradale ad uso pubblico deve preventivamente ottenere l'apposita Autorizzazione prevista dalle norme del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Codice della Strada" e s.m.i. (di seguito denominato C.d.S.) e relativo D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione del Codice della Strada" aggiornato con la Legge 11 settembre 2020, n.120 (di seguito denominato R.c.S.) mediante la presentazione di apposita richiesta.
2. Il presente Regolamento si applica a tutti i soggetti, pubblici e privati, che, a qualunque titolo, intendano eseguire interventi di scavo o manomissione del suolo e sottosuolo. I Servizi del Comune di Grumo Nevano sono esclusi dalle procedure autorizzative ordinarie, fatti salvi gli interventi ricadenti nelle aree di cui all'Art. 7 dell'Appendice tecnica (aree alberate e verdi), per i quali è comunque richiesta specifica autorizzazione corredata da prescrizioni tecniche aggravate e previo parere obbligatorio dell'ufficio competente. In ogni caso, i Servizi comunali sono tenuti a comunicare al competente Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione del Settore IV l'intenzione di eseguire scavi o manomissioni con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso rispetto all'inizio dei lavori; sono altresì tenuti ad includere il Servizio Viabilità nelle eventuali conferenze dei servizi, ad attenersi alle disposizioni ricevute dal medesimo ufficio e a richiedere al Corpo di Polizia Municipale di Grumo Nevano, in autonomia e ove necessario, l'Ordinanza di disciplina del traffico
3. Le presenti norme, ai sensi dell'art. 21 del Codice della Strada, si applicano a tutti gli interventi di manomissione del suolo e del sottosuolo e ai conseguenti ripristini posti in essere da soggetti pubblici e privati che, avendone titolo, abbiano la necessità di intervenire sul sedime di vie, strade, piazze, marciapiedi, parcheggi e altre aree di proprietà comunale o private soggette ad uso pubblico, nonché sulle relative pertinenze, per l'installazione, la modifica, l'integrazione, la manutenzione e la gestione di impianti, infrastrutture e sottoservizi posti sul suolo o nel sottosuolo. Per gli interventi ricadenti nelle aree di cui all'art. 7 dell'Appendice Tecnica trovano applicazione lespecifiche prescrizioni e le procedure speciali ivi previste.
4. Il presente Regolamento non si applica a interventi ubicati totalmente in proprietà privata, tali lavorazioni sono soggette a titolo autorizzativo da parte del Servizio Edilizia Privata;

5. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente Regolamento non sostituisce il titolo abilitativo per l'attività edilizia, pertanto, i lavori che per loro natura abbiano necessità di Permessi, Segnalazioni Certificate, altre Autorizzazioni e quant'altro previsto dalla norma vigente, dovranno comunque essere richiesti autonomamente, presso gli uffici competenti, dai soggetti che intendono richiedere l'autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico. L'ottenimento preventivo di tali documenti costituisce condizione necessaria per presentare l'Istanza di manomissione di suolo pubblico al fine di ricevere la relativa autorizzazione.

Art. 3 DEFINIZIONI

Autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico: provvedimento rilasciato dall'Ente proprietario della strada o dal gestore ai sensi degli Articoli 22 (Autorizzazioni) e 26 (Competenze attribuite) del C.d.S. e del relativo R.c.S. È fatto salvo quanto disposto in materia dalle leggi speciali e di settore. Per gli interventi in aree alberate e verdi di cui all'Art. 7 dell'Appendice tecnica, l'autorizzazione è rilasciata con prescrizioni tecniche aggravate ai sensi dell'Art. 2, comma 2 del presente Regolamento.
Area di incidenza: area determinata dalla proiezione sullo strato superficiale di un elemento posto al di sotto (pozzetti o camere d'ispezione) o al disopra di esso (chiome degli alberi).
Carreggiata stradale: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia e, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.
Concessione: provvedimento rilasciato dall'Ente proprietario della strada o dal gestore ai sensi del vigente C.d.S. e del relativo R.C.S.
Convenzione: accordo tra l'Ente proprietario della strada e gli operatori di servizi, quali Enti concessionari, avente le caratteristiche di cui all'Art. 67 comma 5 del R.c.S.
Corpo stradale: insieme della struttura stradale, dello strato di usura e delle opere complementari necessarie a garantire nel tempo stabilità e sicurezza.
CUP: Canone Unico Patrimoniale, ossia il canone di cui alla Legge 160/19 e al Regolamento CUP approvato con **Delibera Consiglio Comunale n° 16 del 28/05/2021**.
Impianto: infrastrutture, cavi, opere principali e accessorie atti alla fornitura di un servizio pubblico e soggetti a autorizzazione/concessione/nulla osta.
Infrastruttura sotterranea: manufatto sotterraneo, conforme alle norme tecniche di riferimento, di dimensione adeguata ad accogliere al proprio interno, in maniera sistematica, i servizi di rete per i quali è destinato, in condizioni di sicurezza e tali da assicurare il tempestivo libero accesso agli impianti per interventi legati a esigenze di continuità del servizio.
Interferenza: rapporto tra impianti per servizi a rete, attraversanti od occupanti strutture viarie e le strutture viarie stesse, siano esse preesistenti agli impianti o di nuova costruzione.
Manomissione di suolo pubblico: realizzazione di lavori o opere che comportino una modificazione provvisoria o permanente del suolo o sottosuolo di proprietà pubblica o di competenza del Comune di Grumo Nevano. La manomissione del suolo pubblico comprende qualsiasi alterazione apportata alla sede stradale, alle infrastrutture od agli impianti posti al di sotto di essa.
Manutenzioni: interventi ordinari e straordinari necessari per mantenere gli impianti di servizi a rete e le infrastrutture in perfetto funzionamento.
Operatore: soggetto munito di idoneo titolo giuridico per l'esecuzione di lavori e la realizzazione di opere su suolo pubblico.
Piccolo intervento: intervento di piccola entità che complessivamente coinvolge una superficie di scavo inferiore a 0,5 mq.
Sede stradale: superficie delle strade e loro pertinenze, come definite dal C.d.S. e relativo R.C.S., dal D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i. Essa comprende la carreggiata atta al transito dei veicoli, le aree di sosta, le aree

destinate al transito pedonale o ciclabile, le isole spartitraffico, i salvagente, le banchine, i fossi di guardia, le scarpate, le cunette e le fasce di pertinenza.
Scavo: apertura temporanea su suolo e asportazione o manomissione di materiale o di elementi di qualsiasi natura.
Sito: area posta a livello o sotto la superficie terrestre e oggetto di intervento da parte di operatori.
Sottosuolo pubblico: lo spazio situato al di sotto della superficie di calpestio o carrabile del suolo pubblico.
Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati.
Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.
Strada vicinale: strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico (Poderale o di Bonifica);
Stalli di sosta riservati: delimitazioni tracciate sulla sede stradale di cui all'Art.149 comma 3 lettera c) del R.C.S. destinati alle persone disabili, alla fermata di autobus, al carico/scarico merci, agli organi di Polizia stradale, ai servizi di soccorso, ecc.;
Strato superficiale o Pavimentazione: ultimo strato, sia esistente che realizzato a seguito del ripristino della manomissione, che completa il lavoro e rimarrà visibile;
Struttura stradale: insieme di strati del corpo stradale atti a distribuire e trasferire i carichi sul terreno di fondo; essa è costituita dal corpo del rilevato, dal sottofondo, dalla fondazione, dallo strato di base e dal binder;
Suolo pubblico: lo spazio situato a livello della superficie di calpestio o carrabile sia di proprietà pubblica, che le aree di proprietà privata soggette al pubblico transito.
Titolare dell'autorizzazione: soggetto a cui è rilasciato il provvedimento di autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico, responsabile del rispetto delle relative prescrizioni.
Veicoli: si intendono tutte le macchine di cui all'Art.46 del C.d.S., comprese quelle per uso di bambini e quelle per uso di disabili e compresi i velocipedi di cui all'Art. 50 del C.d.S.
Banchina stradale: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
Pedoni: chiunque circoli su una strada pubblica privo di qualsiasi mezzo di trasporto.

Art. 4 NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle prescrizioni e alle norme vigenti in materia, ed in particolare:

- Nuovo Codice della strada, approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 aggiornato con la Legge 11 settembre 2020, n.120;
- Decreto Ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792 - Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade e s.m.i.;
- Legge n.177 del 25 novembre 2024 "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al D.Lgs 285/1992";
- Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236;
- DPCM 3 marzo 1999, Direttiva. Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici. Gazzetta ufficiale Serie Generale, n. 58 del 11.03.1999;
- D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 aggiornato dalla Legge 13 dicembre 2024, n.203 (in vigore dal 12 gennaio 2025)
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 1 ottobre 2013 "Specifiche tecniche delle operazioni

di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali" (GU Serie Generale n.244 del 17-10-2013);

- Legge 241/1990, DPR 120/2017 e DM 10/07/2002;
- Delibera del Consiglio Comunale **n° 16 del 28/05/2021** avente ad oggetto" Approvazione regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" e successive modifiche e integrazioni.

Dovranno inoltre essere scrupolosamente osservate le norme vigenti in materia di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche, pubblica illuminazione, nonché tutte le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di sicurezza sui cantieri ed i vigenti piani, regolamenti e norme comunali, con particolare riferimento a:

- Il Piano Regolatore Comunale vigente;
- il Regolamento edilizio;

Si fa presente che le Norme Tecniche di attuazione dello strumento urbanistico vigente ammettono, su tutto il territorio comunale, la realizzazione delle opere a rete, pubbliche o di interesse pubblico, compresi manufatti, condotte o canalizzazioni necessarie per il loro esercizio, purché le stesse risultino compatibili con gli obiettivi di assetto urbanistico e ambientale previsti dal P.R.G. per le specifiche zone omogenee.

CAPO II - PROCEDURA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 5 AUTORIZZAZIONE E MODULISTICA

1. Chiunque avente titolo (proprietario dell'immobile, amministratore di condominio, società fornitrice di servizi autorizzata, ecc.) o da questi delegato formalmente, intenda intraprendere lavori di manomissione del suolo pubblico, con le modalità speciali di cui all'Art. 7 dell'"Appendice tecnica" per gli interventi in aree alberate e verdi, deve ottenere preventivamente l'apposita autorizzazione dal Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione del Settore IV. Per l'occupazione di suolo pubblico connessa all'intervento di manomissione, si applicano le tariffe vigenti previste dal Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale (CUP).
2. Il titolare dell'istanza di manomissione di suolo pubblico, nonché committente dei lavori, risponde della regolarità dell'esecuzione dei lavori eseguiti e, salvo i casi di cui ai successivi punti, dovrà avvalersi di un tecnico abilitato e iscritto ad un ordine professionale sia per la redazione della documentazione progettuale, da trasmettere all'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione Settore IV, che per la vigilanza sui lavori fino alla loro conclusione, nonché per il rilascio del certificato che attesti la regolare esecuzione degli stessi, secondo quanto previsto dal progetto, dalla buona tecnica e dalle norme vigenti, con allegate le foto di quanto realizzato.
3. Nel caso di lavori di manutenzione dell'esistente e "Piccoli interventi", così come definiti nel precedente Art. 3 del medesimo Regolamento, fatto salvo quanto previsto dalla norma vigente per la parte riguardante la progettazione impiantistica, la documentazione tecnica da trasmettere all'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione del Settore IV, può essere firmata dal tecnico dell'impresa esecutrice. In tali casi il committente può non nominare il Direttore dei Lavori purché vigili sulla corretta esecuzione dei lavori e obbligatoriamente consegni, al termine degli stessi, all'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione del IV Settore, in sostituzione del certificato di regolare esecuzione, l'equivalente dichiarazione sotto forma di atto notorio, che attesti la regolare esecuzione dei lavori secondo quanto previsto dal progetto, dalla buona tecnica e dalle norme vigenti con allegate le foto di quanto realizzato.
4. Per le ditte fornitrici di servizi autorizzate, sia il ruolo di progettista che di direttore dei lavori può essere svolto da un dipendente tecnico che abbia maturato comprovata esperienza di almeno 5 anni all'interno della ditta stessa nel seguire cantieri di manomissione del suolo pubblico; la certificazione di regolare esecuzione rilasciata può comprendere più località del territorio comunale con allegate tutte le foto delle singole fasi di

quanto realizzato (ante intervento, lavori in corso e post intervento).

5. Salvo quanto espresso al precedente comma, in caso di mancata indicazione di un Direttore dei Lavori, gli stessi non potranno essere svolti e pertanto, in caso di dimissione o irreperibilità del Direttore Lavori, tutti gli interventi dovranno essere immediatamente sospesi in attesa della nuova nomina.
6. L'autorizzazione concede l'attraversamento e l'uso del suolo pubblico, del rispettivo sottosuolo e relative pertinenze per la posa di linee elettriche e di telecomunicazione, distribuzione di acqua potabile e di gas, fognature, scivoli per passi carrai, bocche di lupo e ogni altra opera che interessa il suolo pubblico per la sua realizzazione ed esercizio, nonché una loro eventuale traslazione all'interno delle fasce di pertinenza come definite dall'Art. 3 punto 21) del C.d.S. È fatto salvo quanto disposto in materia dalle leggi speciali e di settore e la stipula della convenzione di cui all'Art.67 comma 5 del R.c.S.
7. L'Amministrazione, in alternativa alla manomissione di suolo pubblico, si riserva di permettere l'utilizzo in parte o in toto delle infrastrutture sotterranee comunali.
8. Le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in aderenza ai piani interrati degli immobili, sono soggette a quanto previsto nel Regolamento CUP.
9. L'autorizzazione per un passo carraio su suolo pubblico e l'eventuale manomissione dello stesso per la realizzazione del relativo scivolo, istituisce un titolo concessorio con obblighi manutentivi permanenti e pertanto il titolare dell'autorizzazione assume l'obbligo perpetuo di eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro intervento di ripristino che dovesse rendersi necessario nella corrispondente area (marciapiede incluso), con oneri e spese a proprio carico.
10. L'autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico relativa alla realizzazione di bocche di lupo costituisce un titolo concessorio con obblighi manutentivi permanenti e pertanto il titolare dell'autorizzazione assume l'obbligo perpetuo di eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro intervento di ripristino che dovesse rendersi necessario, con oneri e spese a proprio carico, di tutti i componenti del manufatto con particolare riferimento a:
 a) griglie di aerazione;
 b) manufatti di aero-illuminazione;
 c) aree di incidenza dei cavedi;
 d) strutture murarie che costituiscono l'ossatura del cavedio;
 e) elementi di giunzione tra il manufatto privato e la proprietà pubblica;
11. I titolari di passi carrabili, delle servitù di passaggio, di presa d'aria e/o luce, dei cavedi sono tenuti a pagare i danni a cose e persone cagionati da una mancata manutenzione dell'infrastruttura, tenendo altresì indenne l'Amministrazione da qualunque azione civile o penale conseguente dal mancato rispetto di tale prescrizione.
12. L'istanza, da presentare utilizzando l'apposita modulistica, e che può prevedere più tipologie di intervento, deve avere i seguenti contenuti e allegati minimi:
 a) le generalità, i dati anagrafici, dati fiscali e il titolo che permetta di intervenire sull'immobile (compresa eventuale delega ricevuta) del sottoscrittore;
 b) la specificazione se trattasi di nuova autorizzazione o rinnovo;
 c) l'individuazione del luogo oggetto dell'intervento e di quali parti del suolo saranno soggette alla manomissione di suolo pubblico (marciapiedi, carreggiata stradale, ecc.);
 d) la tipologia dell'intervento, l'area di cantiere, la durata dei lavori (intesa come durata complessiva, quindi compreso l'intervento di ripristino provvisorio e l'intervento di ripristino definitivo);
 e) la documentazione esplicativa obbligatoria per la comprensione dell'intervento, elencata nella modulistica e costituita essenzialmente dalla Relazione tecnica illustrativa e dagli Elaborati grafici adeguatamente quotati e nella scala prevista. In essi deve essere evidenziata l'eventuale presenza di segnaletica verticale ed orizzontale in prossimità dell'area interessata dalla manomissione e occupazione, e l'eventuale interdizione temporanea relativa alle fermate di autobus, stalli di sosta per disabili, carico/scarico, organi di Polizia stradale, servizi di soccorso, aree destinate al parcheggio, piste ciclabili, ecc.;

f) detti elaborati, nel caso di istanza di regolarizzazione, dovranno corrispondere all'as-built. Tutti gli elaborati dovranno essere redatti e firmati da tecnico abilitato e iscritto ad un ordine professionale, fatte salve le eccezioni previste dal presente Regolamento;
g) la copia dell'autorizzazione Art. 22, comma 1, del C.d.S. qualora si richieda di poter eseguire uno scivolo per passo carraio;
h) la copia del titolo edilizio se nuova realizzazione o se comunque necessaria in caso di interventi edilizi;
i) il nulla osta dell'Ente/degli Enti di riferimento dell'impianto/degli impianti oggetto di lavori, in caso di intervento impiantistico;
j) la documentazione Fotografica dello stato di fatto;
k) la dichiarazione in merito all'assolvimento dell'imposta di bollo, nel caso in cui l'istanza sia trasmessa via PEC o non pervenga in originale all'Ufficio Protocollo del Comune di Grumo Nevano; in tal caso, il richiedente dovrà allegare la dichiarazione sostitutiva contenente il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata, debitamente annullata, oppure l'attestazione di versamento virtuale;

13. A seguito dell'esame della documentazione pervenuta in merito alla prima fase dell'istruttoria, l'Amministrazione potrà emettere un diniego motivato o comunicare l'importo del CUP e della cauzione, ossia della garanzia del ripristino dei manufatti manomessi, quando dovuti, e contestualmente chiedere l'integrazione delle informazioni e dei documenti utili all'emissione dell'autorizzazione quali:
 1. la data di inizio dei lavori;
 2. il riscontro dell'estensione temporale della validità della garanzia in caso di rinnovo, o il riscontro del pagamento del CUP e della costituzione della garanzia, per la nuova autorizzazione quando dovuti e qualora non si tratti di gestori di servizi pubblici con cauzione annuale o della decurtazione dall'importo della cauzione prestata per l'esecuzione di più interventi.
 3. il documento di nomina dell'impresa esecutrice contenente i dati sia del legale rappresentante che del responsabile del cantiere. Con la consegna di questo atto il committente, che ha scelto l'impresa in base a verifiche da lui effettuate e sotto la propria esclusiva responsabilità, ritiene quest'ultima idonea ai sensi di legge per lo svolgimento del lavoro assegnato;
 4. il documento di nomina del direttore dei lavori, salvo quanto previsto ai precedenti commi 3, 4 e 5;
 5. la "*Dichiarazione in merito all'assolvimento dell'imposta di bollo*" per l'autorizzazione che verrà rilasciata. Questa dichiarazione non è necessaria nel caso in cui la marca da bollo sia consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune di Grumo Nevano;
14. Il responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione del IV Settore competente valuterà i parametri dichiarati al fine del calcolo della cauzione, nel caso di incongruenza, stimerà secondo i seguenti parametri:
 a) cantieri lineari: 30 mq al giorno (ossia m.2,00 per m.15,00 di lunghezza);
 b) cantieri puntuali: minimo 4 mq al giorno (pari a m 2,00 di larghezza per m 2,00 di lunghezza);
15. Nel caso in cui l'intervento richiesto rientri nell'ambito di validità del Decreto Legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) l'autorizzazione comunale potrà essere rilasciata solo previa acquisizione dell'autorizzazione della competente Soprintendenza, ove prevista dalla normativa vigente.
16. L'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione, salvo casi particolari definiti e motivati dall'Amministrazione, sarà ritenuta automaticamente decaduta qualora il richiedente non abbia trasmesso all'Amministrazione entro 10 (dieci) giorni naturali continui e consecutivi dalla richiesta dell'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione, tutta la documentazione ivi segnalata. Conseguentemente il procedimento sarà chiuso e archiviato d'ufficio fatto salvo il rimborso delle somme eventualmente non dovute secondo la normativa vigente e salvo provvedere all'estinzione o restituzione della garanzia per il ripristino di quanto manomesso.

17. Nel caso di rinnovo di autorizzazione, qualora non siano subite modifiche progettuali o strutturali all'intervento, non è necessario allegare all'istanza i documenti di cui alle lettere d), e), f), g), h) e i) rimanendo obbligatoria l'indicazione dei soli dati temporali della proroga, della nuova documentazione fotografica dello stato di fatto del cantiere e dell'assolvimento dell'imposta di bollo.
18. L'elenco della documentazione di cui sopra potrà essere modificato o eventualmente integrato, caso per caso, a discrezione del responsabile del procedimento, a seconda delle caratteristiche del singolo intervento.
19. L'istanza e in ogni caso tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento dovranno essere spedite all'indirizzo PEC o presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Grumo Nevano.
20. L'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione rilascia l'autorizzazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza all'Amministrazione comunale. Le integrazioni e gli eventuali chiarimenti saranno richiesti dall'Ufficio entro i primi 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza; in tal caso il termine per il rilascio dell'autorizzazione è sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta. Qualora le integrazioni pervenute risultino incomplete o non sufficienti ai fini dell'istruttoria, l'Ufficio ne darà comunicazione all'interessato secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
21. Qualora l'Amministrazione intenda negare l'autorizzazione comunicherà al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Entro 10 (dieci) giorni del diniego, il richiedente ha diritto di presentare per iscritto le osservazioni, eventualmente corredate di documentazione, che permettano di superare la/le motivazione/i del diniego. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data motivazione con provvedimento finale di negazione.
22. Salvo casi particolari individuati dall'Amministrazione Comunale (quali cantieri di estensione superiore a 500 metri lineari o piani annuali di infrastrutturazione dei Gestori di Sottoservizi, per i quali il Responsabile del Servizio può rilasciare atti con validità proporzionata al cronoprogramma presentato e comunque non superiore a 365 giorni), ogni autorizzazione per manomettere il suolo pubblico avrà una validità temporale, a decorrere dalla data di ricezione dell'autorizzazione o del rinnovo dell'autorizzazione, pari a 120 (centoventi) giorni, naturali, continui e consecutivi. Entro tale termine dovranno essere ultimati i lavori di scavo e il ripristino provvisorio, secondo le prescrizioni contenute nell'autorizzazione e nel presente Regolamento.
23. Qualora il ripristino definitivo debba essere eseguito successivamente per il rispetto dei tempi tecnici di assestamento del terreno previsti dall'art. 12 del presente Regolamento e dall'Appendice Tecnica, esso potrà essere effettuato oltre il termine di validità dell'autorizzazione, purché entro i termini stabiliti dalle predette disposizioni.
24. L'autorizzazione sarà ritenuta automaticamente decaduta, il richiedente ritenuto rinunciatario e il procedimento archiviato d'ufficio, fatto salvo il rimborso delle somme eventualmente non dovute secondo la normativa vigente e salvo provvedere all'estinzione o restituzione della garanzia prestata, nel caso in cui si dovessero verificare contemporaneamente le seguenti tre condizioni:
 - sia stata concessa l'autorizzazione;
 - l'intervento non sia stato eseguito, nemmeno in parte, nei termini temporali previsti nell'autorizzazione;
 - non sia richiesto il rinnovo dell'autorizzazione entro il termine di scadenza dell'autorizzazione.

 L'Amministrazione si riserva la facoltà di trasmettere al titolare dell'autorizzazione, con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso rispetto alla scadenza, un sollecito di rinnovo o di inizio lavori a mezzo PEC. La mancata trasmissione di tale sollecito, per qualsivoglia motivo o impedimento, non costituisce in alcun caso causa di proroga, sospensione o rinnovo automatico della validità del titolo, né impedisce l'operatività della decadenza, che resta pienamente efficace nei termini originariamente stabiliti.
24. Termini più o meno restrittivi potranno essere definiti in funzione della programmazione degli interventi del Comune o di altri Enti gestori delle reti, così come definito al successivo articolo 16 "Interferenze con opere pubbliche", o in considerazione dello svolgimento di manifestazioni e/o eventi organizzati, e/o autorizzati,

e/o patrocinati dalla stessa Amministrazione Comunale o per altre particolari valutazioni a insindacabile giudizio dell'Amministrazione. In tal caso la tempistica di esecuzione sarà precisata nell'autorizzazione o in apposita comunicazione.

25. I moduli per l'istanza relativi alla procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione per la Manomissione di suolo pubblico sono reperibili presso il competente ufficio Comunale o, in alternativa, sono disponibili nell'area tematica "Manomissioni Suolo Pubblico" del sito internet ufficiale del Comune di Grumo Nevano.
26. Qualora per tali lavori si renda necessaria un'Ordinanza della disciplina temporanea del traffico dei veicoli e/o pedonale, questa va richiesta al competente ufficio della Polizia Municipale del Comune di Grumo Nevano con congruo anticipo.
27. L'autorizzazione alla manomissione di un'area di suolo pubblico comprende l'occupazione di suolo pubblico solo e soltanto per l'area definita nell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione.
28. Anche se delegata la presentazione dell'istanza o quant'altro, il titolare dell'autorizzazione rimane il soggetto che ha obblighi e diritti sul bene.
29. La ditta fornitrice di servizi autorizzata può chiedere un'autorizzazione cumulativa preventiva annuale relativa ad interventi di routine e/o aventi carattere d'urgenza entro il mese di novembre dell'anno precedente; detta autorizzazione può essere rilasciata, previo il pagamento CUP, il cui ammontare è stimato in considerazione degli interventi analoghi svolti negli anni precedenti. Detta autorizzazione si perfeziona prima dell'effettuazione di ogni intervento con la comunicazione all'Amministrazione comunale di:
 - le generalità, i dati anagrafici e fiscali del richiedente;
 - le generalità della ditta esecutrice dei lavori, il numero di telefono per contattare il suo referente e la rispettiva e-mail;
 - le generalità, il numero di telefono e la rispettiva e-mail per contattare il Direttore dei Lavori;
 - una breve descrizione del lavoro da eseguire, la chiara individuazione del luogo oggetto di intervento (es: via e civico, incrocio, distanza da…) e la descrizione della parte di suolo pubblico coinvolta (ad esempio: marciapiede, carreggiata stradale, banchina, aiuola, ecc.);
 - la data in cui si eseguirà l'intervento;
 - l'impegno ad eseguire gli interventi nel rispetto delle norme in materia e relativi regolamenti comunali.

 L'autorizzazione cumulativa annuale decade automaticamente il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Il saldo di eventuali conguagli deve essere versato entro il 31 gennaio dell'anno successivo, pena il blocco del rilascio di ulteriori autorizzazioni.
30. Qualora nel corso dell'anno l'importo del CUP cumulativo già versato risulti inferiore o uguale al totale di quelli corrispondenti agli interventi già eseguiti, l'autorizzazione è sospesa fino al versamento dell'importo integrativo, che verrà comunicato dall'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione del Settore IV alla ditta in questione. Resta salvo il pagamento all'Amministrazione di eventuali conguagli e/o di somme dovute al termine dell'anno, pena il blocco per il rilascio di ulteriori autorizzazioni.
31. La titolarità della concessione o autorizzazione, il rinnovo, la modifica/sospensione/revoca e la decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione sono disciplinati rispettivamente dagli **artt. 41, 44, 43 e 42 del Regolamento CUP**.
32. La concessione/autorizzazione è rilasciata previa verifica dell'assenza di morosità pregresse.
33. L'Amministrazione si riserva di individuare con apposito provvedimento le "strade sensibili", ossia le strade in cui l'autorizzazione per l'esecuzione di interventi di manomissione di suolo pubblico dovranno essere realizzati nel rispetto di particolari prescrizioni poiché sottoposte ad elevati flussi di traffico ovvero dotate di pavimentazioni di pregio e/o di interesse storico, artistico, turistico, commerciale o soggette ad obblighi contrattuali relativi all'esercizio dei servizi del Trasporto Pubblico Locale o comunque di interesse rilevante per la collettività, che conseguentemente richiedono l'individuazione di soluzioni specifiche atte a garantire, nell'esecuzione degli interventi oggetto del Regolamento, il rispetto degli elementi che qualificano tali

luoghi.

Art. 6 INTERVENTI DI EMERGENZA

In caso di lavori di indifferibile urgenza ci si rifà a quanto previsto all'articolo 15 *"Interventi urgenti e estremamente urgenti"* del presente Regolamento.
Nessun intervento nel suolo pubblico potrà essere effettuato senza l'autorizzazione o concessione rilasciata dal Comune, fatti salvi gli interventi indifferibili di emergenza (guasti tecnici o rotture improvvise) per i quali sarà comunque indispensabile la segnalazione per iscritto, anche a mezzo pec, all'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione del Settore IV ed alla Polizia Municipale, da effettuarsi entro le ventiquattro ore dall'inizio della manomissione del suolo pubblico, indicando motivo e luogo dell'intervento (Planimetria dell'area di intervento) nonché il nome della ditta appaltatrice utilizzata per l'intervento. I richiedenti dovranno seguire tutte le prescrizioni imposte al fine di effettuare l'intervento in condizioni di sicurezza per il traffico veicolare e/o pedonale, pubblico e privato. Non sono ammesse richieste di manomissione dichiarate urgenti qualora non sussistano reali condizioni di emergenza e/o pericolo imminente.

Art. 7 PICCOLI INTERVENTI

In sede di istanza, per i lavori di manutenzione dell'esistente e nel caso di "Piccoli interventi" come definiti nel precedente Art. 3 del medesimo Regolamento, fatto salvo quanto previsto dalla norma vigente per la parte riguardante la progettazione impiantistica, la documentazione esplicativa obbligatoria di cui alla lettera e) dell'art.5 potrà essere costituita, purché permetta la comprensione dell'intervento da eseguire, da una breve descrizione tecnica a cui dovranno essere allegate le foto più rappresentative della situazione precedente ai lavori e la planimetria con l'individuazione della zona oggetto di manomissione, nonché dovrà essere evidenziata l'eventuale presenza di segnaletica verticale ed orizzontale in prossimità dell'area interessata dall'occupazione, e l'eventuale interdizione temporanea relativa alle fermate di autobus, stalli di sosta per disabili, carico/scarico, servizi di soccorso, aree destinate al parcheggio, piste ciclabili, ecc.

Art. 8 VARIAZIONI NON SOSTANZIALI, VARIAZIONI ESSENZIALI E VARIAZIONI SOSTANZIALI RISPETTO A QUANTO AUTORIZZATO, RICHIESTA DI RINNOVO

1. Il titolare dell'autorizzazione o del rinnovo dell'autorizzazione prevista/o nel presente Regolamento procede esclusivamente all'esecuzione del lavoro autorizzato, al rispetto delle prescrizioni riportate nella medesima autorizzazione/rinnovo e alle condizioni dichiarate in sede di istanza.
2. Fatto salvo il lavoro autorizzato, costituiscono variazioni non sostanziali i casi in cui, per motivi imprevisti o imprevedibili, che possano riguardare sia i lavori di scavo e ripristino provvisorio che i lavori di ripristino definitivo, si abbia necessità di:
 1) sostituire l'impresa esecutrice dei lavori;
 2) sostituire il direttore dei lavori;
 3) dover modificare le date di inizio e fine lavori, purché l'esecuzione e la conclusione degli stessi per la parte di scavo e ripristino provvisorio avvenga entro il termine di validità dell'autorizzazione e non comporti variazioni del CUP, fatti salvi i maggiori tempi tecnici necessari all'esecuzione del ripristino definitivo secondo le finestre temporali di cui all'Art. 12 del presente Regolamento; restano altresì salve le sovrapposizioni con lavori programmati dall'Amministrazione, manifestazioni o eventi di carattere pubblico che interferiscano con l'area oggetto di manomissione.
3. Nei casi sopra definiti, precedenti punti 1), 2) e 3), non occorrerà richiedere una nuova autorizzazione ma si dovrà comunicare quanto riguarda la/le variazione/i.
4. Fatto salvo il lavoro autorizzato, costituiscono variazioni essenziali i casi in cui, per motivi imprevisti o

imprevedibili, che possano riguardare sia i lavori di scavo e ripristino provvisorio che i lavori di ripristino definitivo e che possano comportare la variazione dell'importo relativo al CUP e della cauzione, si abbia la necessità di:

a. variare la durata dei lavori, purché essa permetta di concluderli, anche per quanto riguarda il ripristino definitivo, entro la durata temporale dell'autorizzazione;

b. variare la durata dei lavori, purché essa permetta di concluderli, per quanto riguarda i lavori di scavo e di ripristino provvisorio, entro la durata temporale dell'autorizzazione, restando inteso che il ripristino definitivo potrà essere eseguito successivamente nella finestra temporale stabilita all'Art. 12 del presente Regolamento;

c. l'aumento della sola estensione dell'area di cantiere, rimanendo confermata l'area del suolo da manomettere.

5. Nei casi sopra definiti, lettere a) e b), non sarà necessario richiedere una nuova autorizzazione ma si dovrà comunicare all'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione e per conoscenza alla Polizia Municipale quanto riguarda la/le variazione/i con le modalità previste. Conseguentemente l'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione quantificherà, se dovuti, gli ulteriori importi CUP e di cauzione, e procederà a comunicarli al titolare dell'autorizzazione, il quale dovrà effettuare immediatamente il pagamento e darne riscontro entro 10 giorni naturali, continui e consecutivi dalla ricezione della richiesta, sia via PEC al Comune di Grumo Nevano o presentando documentazione all'Ufficio protocollo. Diversamente le varianti essenziali non sono da considerarsi autorizzate.

6. In caso di diminuzione della durata dei lavori e/o di diminuzione dell'estensione dell'area di cantiere, si prenderà atto della variazione comunicata e non si procederà a rivalutare il CUP o la cauzione versata.
7. Costituiscono variazioni sostanziali quelle che, per sopravvenute esigenze non previste e non prevedibili al momento della presentazione dell'istanza per l'autorizzazione, comportino la necessità di eseguire variazioni rispetto a quanto autorizzato, che non ricadano nelle fattispecie delle variazioni non sostanziali o variazioni essenziali di cui ai precedenti punti e che comportino l'integrazione e/o la modifica degli elaborati tecnici e/o la modifica delle dimensioni del suolo pubblico da manomettere. In tali casi si deve procedere immediatamente a richiedere un'ulteriore autorizzazione all'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione.
8. Qualora durante l'esecuzione del lavoro autorizzato, si rilevi l'impossibilità di eseguire tutto l'intervento previsto entro i termini autorizzativi, si dovranno ridurre i lavori inizialmente previsti ed eseguirne e completarne solo la parte possibile, obbligatoriamente comprensiva di ripristino definitivo. La restante parte, non eseguibile nei termini autorizzativi già ottenuti, è soggetta ad una nuova autorizzazione.
9. Le variazioni autorizzate devono essere immediatamente comunicate a mezzo pec dal titolare dell'autorizzazione di cui al presente Regolamento all'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione, via Posta Elettronica Certificata (PEC), agli Enti o Società potenzialmente interessate e alla Polizia Municipale. Inoltre:
 - Le variazioni non sostanziali devono essere comunicate appena note e comunque prima dell'inizio dei lavori.
 - La variazione essenziale di cui alla lettera a) deve essere comunicata appena nota e comunque prima della fine dei lavori.
 - La variazione essenziale di cui alla lettera b) deve essere comunicata appena nota e comunque prima dell'occupazione della maggiore area di cantiere.
 - Sia le variazioni non sostanziali che le variazioni essenziali, previa ricezione da parte dell'Amministrazione comunale della documentazione richiesta per la regolarizzazione e salvo comunicazione di diniego, saranno efficaci dalla ricezione salvo motivato diniego; pertanto tutta la documentazione che le riguarda dovrà essere allegata all'autorizzazione o al rinnovo della stessa in fase di controllo poiché, salvo diniego ricevuto, costituisce parte integrante dell'autorizzazione rilasciata.
10. Il rinnovo dell'autorizzazione può essere concesso una sola volta, salvo casi eccezionali per esigenze pubbliche e a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, previo inoltro di apposita istanza adeguatamente

motivata, che dovrà pervenire perentoriamente, pena il non accoglimento, entro la data di scadenza della prima autorizzazione. Esso potrà essere richiesto qualora i lavori autorizzati non siano stati eseguiti, nemmeno in parte o se, per motivi eccezionali, non sia stato possibile eseguire il ripristino definitivo entro la scadenza dell'autorizzazione originaria. In quest'ultimo caso si dovrà dare riscontro del pagamento della maggiorazione del CUP, se dovuta.

11. Qualora per tali variazioni si renda necessaria un'ulteriore Ordinanza della disciplina temporanea del traffico, questa va richiesta dal titolare dell'autorizzazione al competente ufficio della Polizia Municipale del Comune di Grumo Nevano.

CAPO III – MODALITÀ OPERATIVE E PRESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 9 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'Amministrazione Comunale, in caso di costruzione, manutenzione, ristrutturazione o rifacimento di strade, pavimentazioni e reti infrastrutturali, informa preventivamente i soggetti concessionari e gestori dei pubblici servizi, concordando tempi e modalità di esecuzione degli interventi relativi a reti e impianti di competenza nonché agli eventuali allacciamenti delle utenze. I gestori dei pubblici servizi, allo stesso modo, sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale gli interventi di manutenzione e le opere programmate, al fine di garantire il coordinamento delle attività, evitare interferenze tra le lavorazioni e ridurre al minimo i disagi sul territorio. L'Amministrazione provvede inoltre a informare la popolazione interessata dagli interventi, sollecitando l'eventuale richiesta di nuovi allacciamenti. Le autorizzazioni per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico sono rilasciate esclusivamente nell'ambito della programmazione annuale degli interventi, **fatto salvo quanto previsto per gli interventi ordinari, urgenti, d'emergenza o di modesta entità di cui agli articoli 5, 6, 7 e 15 del presente regolamento.**

Art. 10

10.1 - ORDINANZE E RESPONSABILITÀ

1. Il titolare dell'autorizzazione dovrà accertarsi, nel caso in cui gli interventi richiedano modifiche temporanee alla viabilità, che la ditta esecutrice dei lavori abbia provveduto, prima dell'inizio degli stessi, alla richiesta e all'ottenimento della specifica "Ordinanza di occupazione di suolo pubblico per la parte eccedente l'area di cantiere e della disciplina temporanea del traffico veicolare e pedonale" presso il competente ufficio della Polizia Municipale del Comune di Grumo Nevano. La ditta esecutrice dei lavori è altresì tenuta al rispetto delle prescrizioni in essa contenute e al rispetto delle norme e prescrizioni contenute nel C.d.S. e relativo R.c.S, nonché alle norme di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008.
2. Il direttore dei lavori incaricato (o il titolare dell'autorizzazione nei casi previsti di assenza del direttore dei lavori) dovrà accertarsi che:
 - non ci sia la necessità di richiedere ulteriori Permessi, Autorizzazioni e quant'altro in funzione della tipologia d'intervento;
 - gli interventi autorizzati siano realizzati in modo tale da consentire sempre e comunque l'accesso alle residenze e/o alle attività pubbliche e/o private in condizioni di assoluta sicurezza;
 - la ditta esecutrice dei lavori abbia verificato preventivamente la presenza di altre canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti presso le aree interessate dai lavori;
 - la ditta esecutrice dei lavori osservi scrupolosamente le prescrizioni normative vigenti in merito alla posa in opera delle proprie canalizzazioni e/o sottoservizi (distanze minime dai confini da mantenere, profondità di posa da garantire, dispositivi di protezione da assicurare, interferenze e/o sovrapposizioni

e/o incompatibilità con altre canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti, ecc.);

3. Qualora per esigenze normative e/o tecniche e/o operative si rendesse necessario lo spostamento di canalizzazioni e/o sottoservizi preesistenti, nel rispetto degli Artt. 27 e 28 del C.d.S., il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere totalmente a propria cura e spese allo spostamento di tali canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti, il tutto in accordo e secondo le prescrizioni dei relativi gestori.
4. Il titolare dell'autorizzazione è da ritenersi l'unico e solo responsabile nel caso di eventuali danneggiamenti diretti e/o indiretti causati alle cose e/o alle persone che dovessero verificarsi, sia per il mancato rispetto delle prescrizioni normative vigenti, che per negligenza e/o imperizia relativamente all'esecuzione dei lavori autorizzati. Inoltre, egli dovrà provvedere a propria cura e spese, alla riparazione delle canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti danneggiate/i durante l'esecuzione dei propri lavori, il tutto in accordo e secondo le prescrizioni dei relativi gestori, fatti salvi eventuali diversi accordi con gli stessi.
5. La posa in opera delle canalizzazioni e/o sottoservizi autorizzati dovrà avvenire in posizione e con modalità tali da non danneggiare o compromettere la funzionalità e la manutenzione delle canalizzazioni e/o sottoservizi preesistenti.
6. Il titolare dell'autorizzazione assume sia l'onere del costante monitoraggio dello stato della sede stradale in corrispondenza dell'area oggetto dei lavori autorizzati, che l'onere di eseguire gli interventi immediati finalizzati a eliminare le potenziali situazioni di pericolo alla circolazione (veicolare e/o pedonale) ed il ripristino dell'area interessata dai lavori autorizzati durante il periodo di cui al successivo comma.
7. Il titolare dell'autorizzazione sarà ritenuto l'unico e solo responsabile nel caso siano arrecati eventuali danni, diretti e/o indiretti, alle cose e/o alle persone, sollevando pertanto l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.
8. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile dei lavori eseguiti entro:
 - **due anni dal termine dei lavori** se i danni e difetti non pregiudicano la struttura stradale e la funzionalità dell'opera di urbanizzazione manomessa;
 - **dieci anni** se i danni e difetti pregiudicano la struttura stradale e la funzionalità dell'opera di urbanizzazione manomessa;
9. Qualora in caso di scavo si riscontrasse la presenza di impianti a quote non rispondenti alla normativa vigente (a profondità inferiori ai 40 cm) il titolare dei lavori è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione.

10.2 - CAUZIONE, GARANZIE E ONERI DI DEGRADO

1. È fatto obbligo a chiunque, sia esso un soggetto privato o un gestore di servizi pubblici, come di seguito specificati, di costituire cauzione a garanzia della regolare esecuzione del ripristino del suolo pubblico, corpo stradale e relative sovrastrutture.
2. I singoli gestori di servizi pubblici titolari di autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico che di seguito si evidenziano a titolo esemplificativo e non esaustivo: Servizio di distribuzione gas; Servizio per la distribuzione dell'energia elettrica; Servizio per l'esercizio telefonico e TLC in genere; Servizio di Fibra ottica; Altri gestori di servizi; dovranno sottoscrivere una polizza fideiussoria complessiva annuale a titolo di cauzione. L'entità della cauzione annuale è determinata stimando la sommatoria delle cauzioni previste per l'esecuzione dei lavori annui di scavo e ripristino, sia provvisorio che definitivo, in base agli interventi eseguiti nell'anno solare precedente (compresi gli urgenti). Per ogni lavoro di cui si è presentata istanza, l'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione del IV Settore determinerà i relativi importi di cauzione in base alle metrature di manomissione e al tipo di pavimentazione manomessa, facendo riferimento ai prospetti di cui ai commi successivi.
3. Le garanzie fideiussorie devono essere escutibili a prima richiesta e prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
4. **Classificazione dei cantieri:** Ai fini del calcolo, si distinguono due tipologie di cantiere:

- **a) Cantieri Lineari:** Scavi in trincea (posa di condotte, canalizzazioni, cavidotti e simili) la cui dimensione longitudinale supera tre volte quella trasversale o la cui superficie di scavo sia superiore a 4 mq.
- **b) Cantieri Puntuali:** Interventi la cui superficie complessiva di scavo sia inferiore o uguale a 4 mq (pozzetti, camerette di ispezione, allacci singoli, passi carrai, bocche di lupo, ecc.).

Il parametro di cui al presente comma si riferisce alla superficie complessiva dell'intervento e non alla produzione giornaliera di cui all'Art. 5, comma 14.

5. **Tabella cauzioni - Cantieri Lineari:** Il parametro di riferimento è il metro lineare (ml) di ripristino definitivo, come previsto nell'autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio. In caso di difformità o incompletezza dei dati dichiarati nell'istanza, l'Ufficio applicherà i parametri di stima presuntiva definiti all'Art. 5, comma 14.

TIPO DI PAVIMENTAZIONE PREVALENTE	IMPORTO CAUZIONE PER METRO LINEARE DI SCAVO PREVISTO	CAUZIONE MINIMA
Terra battuta	Euro 50,00	Euro 250,00
Prato verde	Euro 100,00	Euro 250,00
In Asfalto	Euro 300,00	Euro 500,00
In piastrelle tipo grès, Klinkere autobloccanti	Euro 350,00	Euro 700,00
In acciottolato, ammattonato, in lastre di pietra, in porfido, in cotto, in lastre di cemento	Euro 400,00	Euro 1.000,00
In pietra calcarea o basaltica di spessore maggiore a 8 cm o Storica, lastre di pietra lavica	Euro 750,00	Euro 1.500,00

TABELLA CAUZIONI PER CANTIERI PUNTUALI (€/mq di superficie di ripristino definitivo)

Per i cantieri puntuali il parametro di riferimento è il metro quadrato (mq) della superficie di ripristino definitivo come risultante dall'autorizzazione rilasciata, coincidente nella generalità dei casi con la superficie di scavo aumentata dell'area di incidenza eventuale dei manufatti (Art. 6 della presente Appendice):

TIPO DI PAVIMENTAZIONE PREVALENTE	IMPORTO CAUZIONE PER MQ DI RIPRISTINO	CAUZIONE MINIMA
Terra battuta	€ 20,00	€ 250,00
Prato verde	€ 40,00	€ 250,00
In asfalto	€ 120,00	€ 500,00
In piastrelle tipo grès,	€ 140,00	€ 700,00

TIPO DI PAVIMENTAZIONE PREVALENTE	IMPORTO CAUZIONE PER MQ DI RIPRISTINO	CAUZIONE MINIMA
klinker e autobloccanti		
In acciottolato, ammattonato, lastre di pietra, porfido, cotto, lastre di cemento	€ 160,00	€ 1.000,00
In pietra calcarea o basaltica > 8 cm, storica, lastre di pietra lavica	€ 300,00	€ 1.500,00

Nota: Qualora un intervento comprenda sia una parte lineare che una parte puntuale, il calcolo è effettuato separatamente per ciascuna componente e gli importi sono sommati.

5. È facoltà dell'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione applicare maggiorazioni fino al 50% rispetto alle tariffe previste, in presenza di manufatti o impianti che potrebbero essere danneggiati (cordolature, linee elettriche, condotte fognarie, alberature, impianti di irrigazione, ecc.).
6. Tutti i gestori di sottoservizi che operano sul territorio in maniera costante e frequente (tipo E-distribuzione, 2iretegas, Telecom, Openfiber ecc.), al fine di ridurre l'onere del versamento per ogni singola manomissione, in alternativa, possono versare un'unica cauzione annuale, anche tramite polizza fideiussoria rilasciata da primario Istituto Bancario o Assicurativo, l'importo viene calcolato in base alla quantità di metri lineari di suolo pubblico che si prevede di manomettere per ogni esercizio di riferimento nell'arco di dodici mesi moltiplicata per un importo di **Euro 150,00** per ogni metro lineare di scavo previsto.

7. L'entità della suddetta cauzione annuale non potrà essere inferiore ad **euro 30.000,00** (trentamila). In caso di polizza annuale o pluriennale, tale garanzia dovrà:
 - essere costituita entro il 01 gennaio di ogni anno solare;
 - avere validità annuale a decorrere dal 01 gennaio dell'anno solare di riferimento.

8. L'importo cauzione annuale prestata costituisce garanzia a beneficio dell'Amministrazione Comunale per un'eventuale non corretta esecuzione dei lavori di scavo e ripristino provvisorio e/o definitivo eseguiti o fatti eseguire dal titolare dell'autorizzazione, nonché per eventuali mancati interventi manutentivi a egli prescritti e/o mancati pagamenti a favore dell'Amministrazione Comunale stessa di oneri, penali e contributi.
9. Nel caso in cui la rottura del suolo avvenga entro due anni da un intervento di manutenzione straordinaria o ristrutturazione della strada effettuato dal Comune l'importo quantificato del deposito cauzionale verrà raddoppiato.
10. Qualora l'Ufficio preposto rilevasse una o più delle suddette inadempienze del titolare dell'autorizzazione, ferme restando le sanzioni del caso, si procederà, previo procedimento di contestazione, all'incameramento della quota parte di importo corrispondente a coprire la spesa per l'esecuzione di tutte le opere di ripristino

dell'area oggetto dell'intervento e/o per gli oneri e/o per le penali e/o contributi eventualmente non corrisposti della cauzione annuale versata. In tale caso il titolare dell'autorizzazione dovrà tassativamente e immediatamente reintegrare la cauzione annuale prestata fino a ricostituire l'importo originario della cauzione annuale stessa, pena il non ricevere altre autorizzazioni oltre quelle già emesse. La cauzione è svincolata su domanda del titolare dell'autorizzazione per la manomissione suolo pubblico o suo delegato, dall'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione del IV Settore, successivamente al completamento dei lavori comprensivi del ripristino definitivo (salvo i casi previsti dall'Amministrazione), all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e al sopralluogo d'ufficio a constatazione della corretta esecuzione del ripristino. L'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione del IV Settore procederà allo svincolo della cauzione entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di svincolo e dall'esito positivo del sopralluogo. Le specifiche tecniche per l'esecuzione dell'intervento verranno inserite nell'Autorizzazione di cui all'articolo 5.

11. Gli importi cauzionali indicati nel presente Regolamento saranno annualmente tacitamente confermati o aggiornati con provvedimento dell'Amministrazione e verranno in ogni caso adeguati all'indice ISTAT in relazione ai costi effettivamente necessari alla realizzazione delle opere di ripristino da eseguire.
12. Qualora un soggetto, nell'arco di un anno, assommi un numero di inadempimenti nell'esecuzione dei lavori, con conseguenti disposizioni ricevute in tal senso, pari o superiore a 5 (cinque), dovrà, nel successivo anno solare, versare l'importo della cauzione cumulativa annuale raddoppiata.
13. Poiché la manomissione di suolo pubblico, ancorché eseguita a perfetta regola d'arte, se nel caso, provoca comunque un "degrado" del corpo stradale, che comporta per l'Amministrazione un aggravio delle spese di manutenzione, il titolare dell'autorizzazione è tenuto al versamento di un equo rimborso determinato dall'Amministrazione e definito "oneri di degrado". La disciplina tecnica, le modalità di calcolo, la formula di determinazione, i criteri per l'applicazione dei coefficienti di impatto e le procedure di autoliquidazione sono dettagliate all'Art. 9 della "Appendice Tecnica: Modalità di Esecuzione dei Lavori", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. Gli oneri di degrado non sono dovuti per i Piccoli interventi come definiti all'Art. 3 del presente Regolamento.

Art. 11 SORVEGLIANZA DEI LAVORI

Il titolare dell'autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico, tenuto conto di quanto espresso nell'Art.5, nomina il Direttore dei Lavori, per il controllo e la direzione dei lavori autorizzati, quest'ultimo rilascerà al termine degli stessi il Certificato di Regolare Esecuzione con allegate le foto di quanto realizzato.
L'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione e/o il Corpo della Polizia Municipale del Comune di Grumo Nevano hanno facoltà di controllare, in qualsiasi momento, la corretta esecuzione dei lavori, impartendo, per il tramite del Direttore dei Lavori, all'impresa esecutrice le indicazioni che riterrà più opportune per migliorare l'esecuzione degli stessi, la segnaletica, la viabilità, la sicurezza, ecc. Le disposizioni impartite diventano obbligatorie sia per il Direttore dei Lavori che per l'Impresa e la mancata ottemperanza alle stesse comporterà l'ordinanza di immediata sospensione dei lavori oltre alle sanzioni previste all'Art. 20.
La sorveglianza dei lavori da parte di personale del Comune non implica in alcun modo un'assunzione di responsabilità verso terzi per danni o altro, imputabili alla Direzione dei Lavori e/o all'Impresa.

Art. 12 ESECUZIONE E SORVEGLIANZA DEI RIPRISTINI

1. Nel caso si riscontrassero criticità rispetto a ripristini provvisori o definitivi entro i termini di cui alla relativa autorizzazione, sia in regime di autosorveglianza che in occasione dei controlli d'ufficio (mancata esecuzione, esecuzione non a regola d'arte, cali, deformazioni, ammaloramenti della pavimentazione, …) il titolare dell'autorizzazione dovrà intervenire mediante apposizione di idonea segnaletica (o posa di materiali idonei) per una immediata messa in sicurezza entro 24 ore, e risolvere in via definitiva entro 10 giorni lavorativi dalla

diffida da parte dell'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione, dando riscontro circa la tipologia di intervento effettuata entro i 5 giorni lavorativi successivi. Nel caso di mancato rispetto di quanto prescritto, inclusa l'esecuzione di un intervento non risolutivo e/o non a regola d'arte, sarà irrogata la sanzione di cui all'Art. 20.

2. Fatte salve diverse disposizioni, sulle manomissioni di manti asfaltici i ripristini provvisori vanno eseguiti immediatamente al termine dei lavori, ed i ripristini definitivi vanno eseguiti nel rispetto dei tempi di assestamento del terreno indicati nell'Appendice Tecnica, e comunque non prima di 30 giorni e non oltre 60 giorni dal termine del ripristino provvisorio, anche oltre la scadenza dell'autorizzazione qualora ricorrano le condizioni previste dall'Art. 5 del presente Regolamento.
3. Nel caso un chiusino risulti rumoroso, e pertanto non posato a regola d'arte, il titolare dell'autorizzazione dovrà intervenire e risolvere entro 10 giorni lavorativi dalla notifica da parte dell'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione, dando riscontro circa la tipologia di intervento effettuato entro i 5 giorni lavorativi successivi. Nel caso di mancato rispetto di quanto prescritto, inclusa l'esecuzione di un intervento non risolutivo e/o non a regola d'arte, sarà irrogata la sanzione di cui all'Art. 20.
4. In aggiunta a quanto stabilito ai commi precedenti, sia in caso di necessità di intervento immediato che in caso d'inadempienza e mancata esecuzione della messa in sicurezza e dei ripristini entro i termini stabiliti, l'Amministrazione potrà intervenire autonomamente e l'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione del IV Settore, previa valutazione dei lavori, potrà provvedere all'escussione ed incameramento dell'importo necessario all'esecuzione dei lavori di ripristino, da eseguire d'ufficio, dalla cauzione o garanzia fideiussoria prestata ai sensi dell'Art. 10 - "Cauzione, garanzie e oneri di degrado" - del presente Regolamento, indipendentemente dalla forma in cui sia stata prestata. Inoltre l'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione, nel caso di inottemperanza e/o di inerzia ad effettuare il corretto ripristino, provvederà a segnalare l'inadempienza alla Polizia Municipale del Comune di Grumo Nevano per l'irrogazione della sanzione del caso.
5. Qualora, per i motivi di cui al comma precedente, l'Amministrazione abbia dovuto posizionare propria segnaletica di sicurezza, il titolare dell'Autorizzazione (o il proprietario dell'impianto/manufatto in caso di ammaloramento non relativo ad autorizzazioni in vigore) dovrà provvedere alla sostituzione con propria segnaletica entro 48 ore. Decorso tale termine, oltre alle sanzioni di cui all'Art. 20, sarà addebitato dall'Amministrazione il costo del nolo della segnaletica per un ammontare di **€ 35,00** a segnale/transenna al giorno, oltre al canone di occupazione suolo pubblico.
6. L'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione potrà richiedere ai gestori e ai soggetti privati il reintegro della cauzione o della garanzia fideiussoria prestata ai sensi dell'Art. 10 - "Cauzione, garanzie e oneri di degrado" - del presente Regolamento, indipendentemente dalla forma in cui sia stata prestata.

Art. 13 PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Per gli interventi di ampliamento o rinnovo delle reti tecnologiche, ad eccezione degli interventi non preventivabili, le Società che gestiscono pubblici servizi devono predisporre un programma annuale.
I gestori dei servizi pubblici devono presentare al Comune, almeno annualmente e senza oneri per l'Amministrazione Comunale, la cartografia aggiornata dell'infrastruttura a rete gestita, in formato digitale, tale che sia importabile, compatibile, completa di quote di posa e leggibile secondo il sistema informativo del Comune.
I gestori sono altresì invitati a trasmettere la cartografia di cui al comma precedente in formato digitale compatibile con il sistema informativo comunale, ai fini della progressiva implementazione di una banca dati dei sottoservizi presenti sul territorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati e di proprietà intellettuale.

Art. 14 COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI

L'Amministrazione Comunale si impegna, nel caso di interventi di particolare entità che coinvolgano potenzialmente reti e infrastrutture di terzi, a convocare l'apposita conferenza di servizi come da normativa di riferimento.

Art. 15 INTERVENTI URGENTI E ESTREMAMENTE URGENTI PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

1. Sono da considerarsi urgenti tutti quegli interventi non programmabili dovuti a guasti, rotture e fughe comportanti pericolo, inquinamento o interruzione di fornitura elettrica o idrica a una singola utenza. In questi casi si dovrà inviare all'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione e contemporaneamente alla Polizia Municipale del Comune di Grumo Nevano, per l'ottenimento dell'ordinanza di occupazione di suolo pubblico per l'area di cantiere e per la disciplina temporanea del traffico veicolare e pedonale, una comunicazione di manomissione suolo pubblico motivandone l'urgenza; quindi, entro 7 (sette) giorni, si dovrà obbligatoriamente presentare istanza di regolarizzazione per l'ottenimento dell'autorizzazione e, successivamente, come nei casi ordinari, l'attestazione di avvenuto versamento del CUP e della cauzione, se dovuti (qualora non sia prevista, in alternativa, la polizza fideiussoria complessiva annuale di cui al precedente Art 10).
2. Qualora l'intervento sia eseguito per **motivi di urgenza**, si dovrà dare inizio ai lavori entro e non oltre le 72 (settantadue) ore dall'invio della comunicazione, pena la perdita di carattere di urgenza.
3. Qualora l'intervento sia di **estrema urgenza**, ossia tale da dover essere tempestivamente eseguito, prima ancora della comunicazione stessa (es: fuga di gas o danno che causa interruzione di fornitura elettrica o idrica a più utenze contemporaneamente), si dovrà avvisare immediatamente la Polizia Municipale del Comune di Grumo Nevano e inviare, entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore dall'inizio dei lavori, apposita nota via PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.grumonevano.na.it dell'avvenuto inizio/effettuazione dei lavori.
4. La comunicazione di cui ai precedenti punti deve obbligatoriamente contenere i seguenti dati:
 - le generalità, i dati anagrafici e fiscali del richiedente;
 - le generalità della ditta esecutrice dei lavori, il numero di telefono per contattare il suo referente e la rispettiva e-mail;
 - le generalità, il numero di telefono e la rispettiva e-mail per contattare il Direttore dei Lavori o analogo riferimento come previsto nel precedente Art.5;
 - una breve descrizione del lavoro svolto/da eseguire, la chiara individuazione del luogo oggetto di intervento (es: via e civico, incrocio, distanza da…) e la descrizione della parte di suolo pubblico coinvolta dello stesso (ad esempio: marciapiede, carreggiata stradale, banchina, aiuola, ecc.);
 - la data in cui si eseguirà l'intervento o in cui è stato svolto;
 - l'impegno a procedere con la richiesta di regolarizzazione dell'intervento entro e non oltre i successivi 7 giorni;
 - documentazione fotografica ante e post intervento dalla quale si possa desumere in modo inequivocabile la natura di urgenza o estrema urgenza dell'intervento, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 20 del presente Regolamento e dalla normativa vigente.
5. Le manomissioni di suolo pubblico urgenti e di estrema urgenza sono soggette alle stesse prescrizioni tecniche contenute nell'Appendice del presente Regolamento e alle stesse modalità di controllo previste per gli scavi autorizzati. Anche se interventi svolti con carattere d'urgenza, i medesimi devono osservare i criteri di segnalazione dei cantieri previsti dal C.d.S. e dal Decreto 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".

Art. 16 INTERFERENZE CON INFRASTRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO

1. Nel caso di istanza per l'autorizzazione di interventi che interferiscono con opere pubbliche, sia in corso, che programmate, l'Amministrazione si riserva la possibilità di negare l'autorizzazione stessa o di prescrivere una diversa programmazione temporale dei lavori e/o un'ulteriore modalità esecutiva dei lavori.
2. L'Amministrazione si impegna al pari a coinvolgere gli Enti / gestori interessati dalle proprie opere al fine di programmare, progettare ed eseguire gli interventi in coordinamento e sinergia.
3. **Qualora durante l'esecuzione dei lavori venissero scoperte tubazioni, fognature e/o manufatti in genere sarà indispensabile contattare l'Ente proprietario della tubazione e richiederne l'immediato intervento atto a garantire l'integrità e la funzionalità degli stessi. È pertanto opportuno prima di programmare i lavori accertarsi, tramite le ditte o enti gestori degli impianti siti nel sottosuolo, l'esistenza e la loro collocazione.**
4. In caso di danneggiamento alle reti di sottoservizio, alle infrastrutture stradali o agli impianti comunali o di privati (quali, a titolo esemplificativo, alimentazioni semaforiche, tubazioni o pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche), il titolare dell'autorizzazione o l'esecutore ha l'obbligo di darne immediata comunicazione tramite PEC istituzionale all' Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione del Settore IV, ai soggetti privati interessati e ai gestori delle reti. I lavori di ripristino definitivo dovranno essere eseguiti a totale cura e spese del titolare dell'autorizzazione, utilizzando tecnologie e materiali conformi a quelli in uso dall'Ente e a regola d'arte, secondo le indicazioni fornite dal Settore Tecnico Comunale, dai soggetti privati interessati e dai gestori.
5. In ogni caso il Concessionario dovrà immediatamente provvedere ad una riparazione provvisoria delle tubazioni manomesse, al fine di assicurare in ogni momento il regolare deflusso delle acque.
6. Nel caso di tubazioni private si dovrà informare l'Amministratore dello stabile.
7. Prima dei rinterri dovrà essere garantita la constatazione da parte dell'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione del Settore IV delle riparazioni eseguite.
8. Qualora venissero denunciate infiltrazioni d'acqua negli stabili, conseguenti a manomissione del suolo pubblico, con danneggiamento di scarichi d'acqua piovana od altro, sia le opere di ripristino dei manufatti che il risarcimento del danno sono a carico del Concessionario.

Art. 17 INTERVENTI SU OPERE DI RECENTE REALIZZAZIONE

Fatti salvi i casi di cui agli artt. 6 e 15 del presente Regolamento, gli interventi non differibili dei soggetti titolari di pubblici servizi di cui all'Art. 13 e eventuali ulteriori casi di particolare necessità a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, non sarà rilasciata nessuna autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico, prima che siano decorsi:

- **2 anni dall'ultimazione dei lavori** di rifacimento completo della pavimentazione di strade e marciapiedi esistenti;
- **2 anni dal collaudo dei lavori** di costruzione di nuove strade, marciapiedi o di particolari opere di arredo urbano;

In deroga a quanto sopra potranno essere autorizzati solo interventi, che i soggetti titolari di pubblici servizi sono obbligati ad eseguire per effetto della loro speciale natura, solo se non siano possibili soluzioni alternative. In questi casi, i lavori di ripristino potranno interessare porzioni più ampie e/o complete di sede stradale secondo la prescrizione riportata nell'autorizzazione.

CAPO IV – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO, GARANZIE E PENALITÀ

Art. 18 CONTROLLO DELL'AUTORIZZAZIONE O DEL RINNOVO E CARTELLO DI CANTIERE

1. Copia dell'autorizzazione o del rinnovo dell'autorizzazione per l'esecuzione, che costituisce anche nulla osta all'esecuzione dei lavori, dovrà essere fornita all'impresa esecutrice dei medesimi e conservata dalla stessa nel luogo di intervento. Essa dovrà essere esibita a richiesta dei funzionari dell'Amministrazione Comunale preposti alla vigilanza e controllo, fatta eccezione per gli interventi urgenti, per i quali basterà mostrare la comunicazione effettuata di cui al precedente Art.15 e per gli interventi di estrema urgenza, in cui basterà dimostrare l'avvenuta segnalazione alla Polizia Municipale del Comune di Grumo Nevano.
2. A seguito dell'installazione della segnaletica stradale e comunque prima dell'inizio dei lavori, la ditta esecutrice degli stessi dovrà obbligatoriamente collocare sul luogo di intervento il cartello conforme alle norme di legge, realizzato in materiale ed inchiostri per esterni non deteriorabili, che con caratteri ben visibili dovrà indicare:
 - L'oggetto dei lavori;
 - la natura dell'atto autorizzativo all'esecuzione dell'intervento e i suoi estremi;
 - il nominativo del titolare dell'atto autorizzativo;
 - il committente;
 - il nominativo del progettista;
 - il nominativo del direttore dei lavori;
 - il nominativo della ditta esecutrice dei lavori;
 - il nominativo del direttore di cantiere;
 - il nominativo degli eventuali subappaltatori;
 - il nominativo del calcolatore delle strutture (se nel caso e quando previsto dalla norma);
 - il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (se nel caso e quando previsto dalla norma);
 - il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (se nel caso e quando previsto dalla norma);
 - la data di inizio dei lavori e la loro durata in giorni;
 - la reperibilità telefonica 24 ore su 24 ore del Direttore/Responsabile dei lavori o suo incaricato per il pronto intervento;
 - ogni altro dato o nominativo previsto dalle norme vigenti.

Art. 19 RESPONSABILITÀ PER DANNI VERSO TERZI

1. Il Comune sarà completamente sollevato ed indenne da ogni responsabilità in ordine ai danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose sia durante l'esecuzione dei lavori che dopo l'ultimazione degli stessi, sia a causa dei lavori stessi.
2. In relazione agli articoli precedenti il richiedente sarà responsabile dalla data di inizio lavori fino alla data di svincolo del deposito cauzionale.
3. In particolare sarà tenuto, nel periodo intercorrente tra il ripristino provvisorio e quello definitivo, ad intervenire, ogni qualvolta sia comunicata dal Settore Manutenzione o dalla Polizia Municipale la formazione di buche pericolose, assestamenti o cedimenti delle pavimentazioni o dei chiusini, nonché dovrà provvedere ad effettuare frequenti controlli con personale proprio in modo da intervenire tempestivamente con le necessarie opere di ripristino esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità nei riguardi di eventuali danni che potessero, in ogni modo, subire i terzi in conseguenza dei lavori in corso.
4. Il Concessionario, inoltre, sarà ritenuto responsabile, per 24 mesi dalla data di svincolo del deposito cauzionale, per i lavori che si rendessero necessari in seguito a cedimenti, e che saranno ad esso addebitati

o per qualsiasi danno riconducibile all'esecuzione dei lavori stessi.

Art. 20 SANZIONI E PENALI

1. **Chiunque esegua lavori senza l'autorizzazione prescritta dal presente Regolamento o in difformità alle disposizioni in esso contenute, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al C.d.S. e relativo R.C.S.**
2. Qualora i lavori comprendenti lo scavo, il ripristino provvisorio e il ripristino definitivo non siano ultimati entro il termine previsto dall'autorizzazione o dal relativo rinnovo, e il titolare dell'autorizzazione non abbia provveduto nei modi previsti dal presente Regolamento alla richiesta di rinnovo o alla regolarizzazione della propria posizione, si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.
 Resta fermo l'obbligo di corrispondere gli eventuali maggiori importi dovuti a titolo di Canone Unico Patrimoniale (CUP), nonché la facoltà dell'Amministrazione di escutere, in tutto o in parte, la cauzione prestata a garanzia dell'intervento per le somme eventualmente dovute o per l'esecuzione d'ufficio dei ripristini necessari.
3. Per il mancato rispetto delle norme tecniche di esecuzione di scavi e ripristini, dei tempi di esecuzione degli stessi, nonché la non osservanza di quanto disposto nell'autorizzazione, l'Amministrazione, oltre a procedere all'irrogazione delle sanzioni amministrative, si riserva di richiedere il risarcimento degli eventuali danni e/o ingiungere l'immediato spostamento dei manufatti / impianti a totale onere e cura del proprietario, anche nel caso in cui il difetto emerga successivamente alla data di conclusione dei ripristini definitivi. Qualora la presenza di impianti e opere non conformi alle relative autorizzazioni e normative di riferimento interferisca con lavori che non possano essere interrotti, in caso di impossibilità di intervento immediato da parte della proprietà, l'Amministrazione si riserva il diritto di eseguire le lavorazioni necessarie alla prosecuzione dei lavori programmati, addebitando al proprietario dell'impianto/opera tutte le conseguenti spese. Le sanzioni relative alla mancata osservanza delle norme tecniche di cui al presente Regolamento saranno definite e irrogate dall'Ufficio della Polizia Municipale.
4. In caso di inadempienza rispetto alla diffida relativa alla riparazione di chiusini rumorosi di cui all'Art. 12, e nel mancato rispetto dei termini in esso contenuti, si applica una sanzione da **€ 100,00** a **€ 500,00** a seconda della gravità del disturbo e di eventuali recidive.
5. Ogni inosservanza alle norme e prescrizioni di cui al presente regolamento darà luogo ad una penalità variabile da € 50,00 a € 500,00 determinata dall'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione Settore IV (per aspetti tecnici) o dalla Polizia Municipale (per aspetti legati alla viabilità ed ai ripristini) a seconda della gravità della violazione, eventualmente aumentata dai costi sostenuti dal Comune per l'attivazione del proprio personale che si fosse resa necessaria per salvaguardare la pubblica incolumità, ai sensi dell'articolo 7 bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6. Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto al termine stabilito nell'autorizzazione o nel relativo rinnovo, si applica una penale per ogni giorno naturale, continuo e consecutivo di ritardo pari a:
 a) € 30,00/giorno sino ad un massimo di € 300,00 complessivi per i cantieri puntuali (superficie ≤ 4 mq);
 b) € 50,00/giorno sino ad un massimo di € 2.000,00 complessivi per i cantieri lineari fino a 100 metri;
 c) € 100,00/giorno sino ad un massimo di € 5.000,00 complessivi per i cantieri lineari superiori a 100 metri. L'importo è acquisito dall'Amministrazione tramite incameramento dalla cauzione o, per i gestori con polizza annuale, tramite apposita richiesta di pagamento con contestuale obbligo di reintegro."
7. Inoltre verranno applicate le seguenti penali:
 a) per mancato intervento richiesto dall'Amministrazione Comunale, a seguito di accertamento del

non rispetto delle indicazioni del Regolamento, da eseguirsi entro le 24 ore, di € 150,00;

b) per ogni ora di ritardo, dopo la prima ora, sulla chiamata anche telefonica e/o tramite mail e/o pec per gravi motivi di sicurezza, € 200,00.

8. A fronte di reiterati comportamenti negligenti di imprese esecutrici dei lavori l'Amministrazione Comunale, con motivato provvedimento, può imporre al Concessionario – ove non in contrasto con normative pubbliche prevalenti – il divieto d'impiego delle imprese che in situazioni analoghe precedenti hanno tenuto gravi comportamenti d'inadempienza o di cattiva esecuzione delle opere, nonostante i richiami del Servizio Tecnico e/o della Polizia Municipale.
9. Previa formale contestazione e diffida ad adempiere, l'Amministrazione, oltre quanto riportato nei punti precedenti, si avvale della facoltà di interdire/interrompere/rimuovere cavidotti, infrastrutture e quant'altro che non risulti autorizzato, addebitando le spese al gestore dell'impianto in parola.
10. A fronte di reiterati comportamenti negligenti di imprese esecutrici dei lavori o di gestori di servizi, l'Amministrazione Comunale, con motivato provvedimento del Responsabile del Settore IV, previa audizione del titolare dell'autorizzazione, può sospendere il rilascio di nuove autorizzazioni per un periodo da 3 (tre) a 12 (dodici) mesi. La sospensione è comunicata a mezzo PEC e decorre dalla data di ricezione. Durante il periodo di sospensione restano valide le autorizzazioni già rilasciate, salvo revoca per giusta causa.

Art. 21 CONTROVERSIE

Per le controversie relative all'applicazione del presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Art. 22 ATTRIBUZIONI DEL DIRIGENTE, AGGIORNAMENTO E RINVIO DINAMICO

Con determinazione del competente Responsabile del IV Settore possono essere modificati i contenuti non sostanziali del presente Regolamento e della relativa Appendice tecnica quali:

- i nominativi e le attribuzioni degli uffici competenti;
- i riferimenti alle norme ed ai regolamenti in caso di aggiornamenti degli stessi;
- i contenuti informativi della modulistica e della documentazione richiesta per i vari procedimenti, purché tali modifiche non comportino variazioni sostanziali delle procedure, dei termini, dei diritti e degli obblighi previsti dal presente Regolamento;
- Restano riservate all'organo competente per l'approvazione del Regolamento le modifiche aventi carattere sostanziale.

Le norme del presente Regolamento possono essere aggiornate e modificate, secondo le procedure di legge, ogni qualvolta emergano specifiche necessità. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuti nel presente Regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi e loro eventuali modificazioni od integrazioni.

Art. 23 ENTRATA IN VIGORE

In conformità a quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs 267 del 2000, divenuta esecutiva la delibera di approvazione, il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dal deposito nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico con la contemporanea pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico in allegato alla deliberazione di approvazione. Da tale data sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari interne all'Amministrazione comunale che risultino incompatibili con le norme del presente regolamento. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale dell'ente comunale, unitamente alla deliberazione di approvazione all'albo pretorio online, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente".

APPENDICE TECNICA MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art.1 INDICAZIONI GENERALI

Per qualsiasi tipologia di intervento, oltre a quanto indicato nelle disposizioni Generali del presente Regolamento, il titolare dell'autorizzazione o chi da lui delegato dovrà:

A) Nel caso in cui i lavori implichino temporanee modifiche alla viabilità o interdizione di tutti gli stalli presenti nella via/viale/piazza, almeno 7 giorni prima dell'inizio dei lavori, sia di scavo e ripristino provvisorio che per il ripristino definitivo, dare comunicazione ai residenti dell'area dell'intervento, tramite volantinaggio porta a porta o tramite apposizione di cartelli con scritte chiare e durevoli dell'avvio a breve dell'esecuzione dei lavori, che indichi per quale motivo siano da eseguire, il loro inizio, la loro durata e gli eventuali disagi arrecati;

B) **Prima dell'inizio dei lavori**, sia di scavo e ripristino provvisorio che per il ripristino definitivo:

- individuare gli stalli di sosta riservati provvisori e alternativi a quelli resi inaccessibili dai lavori e provvedere a quanto necessario per delimitarli segnalarli temporaneamente; qualora l'individuazione coinvolga gli stalli a pagamento la decisione dovrà essere condivisa con il gestore di tali spazi, che in ogni caso andrà informato di qualsiasi interferenza, manomissione o chiusura degli stalli in parola;
- collocare l'opportuna segnaletica stradale temporanea di cantiere, chiara e leggibile, per quanto è previsto dall'*Ordinanza per la disciplina temporanea del traffico;*
- coordinarsi con gli altri operatori dei servizi a rete operanti nell'ambito territoriale dell'Amministrazione;
- rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza;
- esporre il cartello di cantiere di cui all'Art.18 del Regolamento a cui fa capo la presente Appendice e rendere disponibile l'atto autorizzativo alla manomissione di suolo pubblico, salvo quanto previsto dall'Art.15 del medesimo Regolamento;

C) **Durante i lavori:**

- apporre idonea segnaletica di cantiere, prevista dalla normativa vigente e prevista dall'eventuale Ordinanza della disciplina temporanea del traffico emessa dalla Polizia Municipale del Comune di Grumo Nevano;
- garantire in ogni situazione lo scorrimento del traffico veicolare e/o pedonale, anche quando sia necessario provvedere alla riduzione della carreggiata;
- assicurare l'incolumità pubblica, delimitando opportunamente l'area interessata dai lavori e garantendo la visibilità dell'area di cantiere e dei mezzi relativi al cantiere nelle ore notturne;
- segnalare tempestivamente agli operatori dei sottoservizi gli eventuali danni arrecati ai loro impianti;
- svolgere prioritariamente i lavori nei giorni feriali o, se richiesto, in orari notturni;
- attenersi alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o a quelle impartite dal personale di sorveglianza, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento a cui fa capo la presente Appendice;
- esibire, su richiesta dei soggetti controllori qualificati, copia del titolo autorizzativo;

D) **Al termine dei lavori** di ripristino provvisorio:

- garantire la pulizia dell'area e lo sgombero di eventuali materiali di risulta, di mezzi, attrezzi e della segnaletica stradale temporanea; quest'ultima salvo necessità di sicurezza emerse;
- garantire entro 30 giorni lavorativi ripristino della segnaletica orizzontale eventualmente cancellata e/o modificata a causa delle lavorazioni, secondo quanto previsto nella presente Appendice;
- garantire, nel periodo intercorrente tra la fine del ripristino dello strato superficiale e la realizzazione della segnaletica orizzontale, la permanenza di idonea segnaletica verticale provvisoria di "PERICOLO GENERICO" e di "SEGNI ORIZZONTALI IN RIFACIMENTO" di cui alla Figura II 391 di cui all'art. 31 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;



- effettuare, fino al ripristino definitivo, periodici controlli atti a verificare lo stato del ripristino provvisorio ed ogni eventuale intervento ulteriore di messa in sicurezza e ripristino provvisorio qualora necessari;

E) Al termine dei lavori di ripristino definitivo:

- garantire la pulizia dell'area e lo sgombero di eventuali materiali di risulta, di mezzi, di attrezzi, della segnaletica stradale temporanea / di cantiere;
- garantire entro 30 giorni lavorativi il ripristino della segnaletica orizzontale eventualmente cancellata e/o modificata a causa delle lavorazioni, secondo quanto previsto nella presente Appendice;
- garantire, nel periodo intercorrente tra la fine del ripristino dello strato superficiale e la realizzazione della segnaletica orizzontale, la permanenza di idonea segnaletica verticale provvisoria di "PERICOLO GENERICO" e di "SEGNI ORIZZONTALI IN RIFACIMENTO" di cui alla Figura II 391 di cui all'art. 31 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;



- effettuare fino allo svincolo della cauzione, i controlli atti a verificare lo stato e la tenuta del ripristino;

Art.2 MODALITA' ESECUTIVE DEI LAVORI DI MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO – PAVIMENTAZIONI E SCAVI

PRECISAZIONI GENERALI PER TIPO DI PAVIMENTAZIONE

Se presente una PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, si dovrà eseguire il taglio netto della sede stradale con l'utilizzo di idonee attrezzature (macchine con disco da taglio rotante "*clipper - tagliasfalto*" ovvero fresatrici meccaniche semoventi o montate come utensili su idoneo veicolo), in modo tale da ottenere una linea di taglio diritta, netta e profonda almeno **25 cm**; dovrà essere evitato l'andamento irregolare dei bordi dello scavo e dovranno essere rimosse tutte le parti della pavimentazione che si siano fessurate e/o distaccate lungo i margini dello scavo. Devono essere limitati al massimo i danni alle pavimentazioni stradali, cordoli, tombini e rispettivi chiusini presenti. Qualora l'asse dello scavo sia posizionato ad una distanza minore o uguale a m. 1,00 dal bordo o dal ciglio della sede stradale, si dovrà eseguire la fresatura e ripristino fino a tale limite;

Se presente una PAVIMENTAZIONE CON ELEMENTI LAPIDEI (selci, lastre, porfidi, ecc..), si dovranno rimuovere detti elementi con ogni cura e accatastarli in un'area idonea e transennata, così da non costituire intralcio e pericolo al transito veicolare e pedonale; qualora non sia possibile evitare di ingombrare i marciapiedi, occorrerà prevedere dei percorsi alternativi privi di barriere architettoniche; i materiali costituenti il letto asportato della vecchia pavimentazione lapidea dovranno essere smaltiti in apposita discarica. Per motivi di sicurezza della viabilità e per incolumità pubblica, potrà essere richiesto dall'Amministrazione che gli elementi lapidei delle pavimentazioni stradali rimossi nell'esecuzione dei lavori, siano temporaneamente trasferiti, per essere riportati in sito nel momento del ripristino; il tutto a cura e spese del titolare dell'autorizzazione. Tutti i materiali da riutilizzare dovranno essere custoditi e ripuliti con cura da ogni residuo di malta e/o calcestruzzo. L'Impresa esecutrice è responsabile di tutto il materiale riutilizzabile fino alla sua ricollocazione in opera; ad essa sarà quindi addebitato il materiale che dovesse risultare mancante o comunque danneggiato. Qualora si rendesse necessario ricollocare gli elementi lapidei nella medesima posizione, essi dovranno essere numerati progressivamente prima della loro rimozione e si dovranno lasciare in loco i riferimenti in numero sufficiente ad

agevolare il loro ricollocamento. Gli elementi non interessati dalla manomissione dovranno essere adeguatamente bloccati, ossia se ne dovrà impedire lo scivolamento o il disfacimento durante le opere di scavo o le intemperie. Nel caso di rottura o danneggiamento di materiali lapidei ritenuti di pregio, il Comune provvederà all'addebito del rispettivo costo del/i pezzo/i e all'irrogazione della sanzione ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento a cui fa capo questa Appendice;
Se presente una PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO, dovrà eseguire il taglio netto della superficie con l'utilizzo di idonee attrezzature (macchine con disco da taglio rotante ovvero fresatrici meccaniche semoventi o montate come utensili su idoneo veicolo), in modo tale da ottenere una linea di taglio diritta, netta e profonda almeno 25 cm; dovrà essere evitato un andamento irregolare dei bordi dello scavo e dovranno essere rimosse tutte le parti della pavimentazione che si siano fessurate e/o distaccate lungo i margini dello scavo. La tipologia di attrezzatura adottata per il taglio dovrà garantire, durante tale operazione, l'apporto di acqua per non disperdere le polveri nell'aria. Le acque utilizzate per la bagnatura andranno raccolte. Andranno conferiti in discarica tutti i materiali di risulta, comprese le eventuali armature. Nel caso di pavimentazioni in conglomerato cementizio in lastroni dovranno essere demolite e ricostruite le frazioni intere degli stessi interessati dallo scavo.
Se presente una PAVIMENTAZIONE DI ALTRA NATURA RISPETTO ALLE PRECEDENTI, dovrà eseguire quanto prescritto dall'Amministrazione.

PRESCRIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEGLI SCAVI

Gli scavi compiuti secondo la direzione trasversale o obliqui rispetto all'asse longitudinale stradale devono essere eseguiti in due fasi in quanto l'intervento deve interessare solo metà carreggiata alla volta e deve essere mantenuto, nonché assicurato, il transito sulla restante parte di carreggiata stradale. Qualora non si possa attuare questa modalità di intervento, il titolare dell'autorizzazione dovrà accordarsi con il competente ufficio della Polizia Municipale del Comune di Grumo Nevano per provvedere alla chiusura della strada al traffico e l'individuazione delle necessarie deviazioni.
LA LUNGHEZZA DELLA PARTE DELLO SCAVO IN ESECUZIONE, determinata come distanza tra le proiezioni degli estremi della stessa sull'asse longitudinale stradale, non deve essere superiore a 100,00 (cento) metri per ciascun intervento o fase di intervento e non deve intersecare contemporaneamente più di un attraversamento pedonale, salvo casi particolari, che saranno valutati dal competente ufficio.
LA LARGHEZZA (L_S) DELLO SCAVO è funzione del diametro della tubazione da posare, nonché di eventuali saldature e/o giunzioni necessarie.
Gli scavi devono essere realizzati con idonee apparecchiature che permettano tagli verticali; si devono evitare pareti con strapiombi, sgrottamenti o con possibilità di smottamenti. Le pareti degli scavi devono essere stabili pertanto, ove necessario o comunque ogni qualvolta si renda necessario per garantire la sicura circolazione pedonale e veicolare, dovranno essere sostenute da adeguate sbadacchiature. Esse devono essere realizzate secondo quanto disposto dalle vigenti norme di legge.
L'esecuzione degli scavi in prossimità di preesistenze archeologiche, di manufatti monumentali e di alberature dovrà essere eseguita con particolari tecniche e accorgimenti e, se necessario, anche con lo scavo a mano, ferme restando le eventuali prescrizioni degli Enti preposti.
Il materiale di scavo, qualora non idoneo, dovrà essere allontanato e non potrà essere riutilizzato per il rinterro. Tutti i costi, le pratiche inerenti e conseguenti richieste dalla normativa, sia regionale che statale, riguardante le "Terre e rocce da scavo" sono a completo carico del titolare dell'autorizzazione.
In corrispondenza di opere idrauliche (ponti, ecc.) è consentita l'infissione di grappe, arpioni, anelli e simili per il sostegno dei tubi, mentre è fatto assolutamente divieto di demolire o intaccare, anche parzialmente, il manufatto, nonché danneggiare il copriferro nel caso di opere in Cemento armato.
Qualora lo scavo intersechi un attraversamento pedonale o impedisca il transito lungo un percorso pedonale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di provvedere in conformità al D.P.R. 503/96 ad eseguire quanto necessario per non interrompere l'attraversamento o, rispettivamente nel secondo caso, di realizzare un percorso alternativo.

Art.3 MODALITA' ESECUTIVE PER LA POSA IN OPERA DI CONDOTTE, CANALIZZAZIONI E ALTRI MANUFATTI

La posa in opera di condutture, canalizzazioni e altri manufatti dovrà essere eseguita secondo le normative vigenti e le prescrizioni stabilite dall'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione del IV Settore.
Nell'intervento dovrà essere data priorità all'uso di metodologie e/o tecnologie che limitino o evitino la manomissione della sede stradale e delle relative pertinenze (quali quelle no-Dig, previa in ogni caso indagine georadar), nonché atte a garantire una facile manutenibilità nel corso del tempo e, ove possibile, dovranno essere realizzate le infrastrutture sotterranee atte a garantire l'alloggiamento di più impianti tecnologici o si dovrà verificare la possibilità di usare i cavidotti esistenti. Dovranno altresì essere favorite le tecnologie che adottino dispositivi o derivazioni funzionali tali che permettano l'espandibilità per nuovi allacciamenti. Per la posa dei cavidotti si potrà ricorrere alle tecniche di **minitrincea (con profondità minima della posa pari a 0,40 m)** o sonde tele guidate, mentre resta in ogni caso esclusa la microtrincea. L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare, con apposita istruttoria tecnica, l'ammissibilità di tecnologie alternative a basso impatto per la posa di infrastrutture digitali, previa definizione di criteri oggettivi di idoneità e aree di applicabilità, da adottarsi con successivo atto deliberativo o di giunta.
Ai sensi dell'Art. 66 del R.C.S., fatte salve specifiche disposizioni normative, si dovranno posare le condutture sotterranee ad una **profondità non inferiore 100 cm dalla sede stradale**, intendendo tale misura presa dalla generatrice superiore esterna del tubo. Soltanto nei casi di forzata impossibilità di raggiungere detta profondità, per impedimenti inamovibili nel sottosuolo, sarà consentita una minore profondità, fino ad un minimo di 0,40 m dal piano strada, che dovrà essere compensata da una maggiore e adeguata protezione, concordata con i tecnici del Comune e con gli altri utenti del sottosuolo interessati. Qualora gli scavi vengano realizzati in aree non sottoposte al C.d.S. si dovrà fare riferimento alle indicazioni impartite dall'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione.
Tutti gli impianti interrati, di qualsiasi genere siano (elettrico, telefonico, gas, ecc.), dovranno essere protetti e segnalati con materiali o manufatti idonei al fine di poterli facilmente individuare in successivi scavi. In particolare il nastro dovrà avere:

- Bandella metallica per il rilevamento con il metal detector;
- Prestazioni qualitative e meccaniche in accordo ai requisiti minimi previsti dalla UNI EN 12613 e s.m. e i.;
- Marcatura in accordo alla norma UNI EN 12613 e s.m. e i.;
- Scritta indelebile;
- Resistenza all'invecchiamento, all'azione batterica del terreno, agli acidi, ai grassi inorganici e benzine.

Il colore del nastro di nylon deve essere conforme a quanto prescritto dalla normativa vigente:

- tubo acqua: Blu
- tubo gas: Giallo
- cavi elettrici: Rosso
- tubo fogna Blu
- cavi fibre/ottiche: Rosso
- cavi telefonici: Rosso
- tubo acqua per teleriscaldamento: Blu

Per una segnalazione efficace ed in grado di evitare che il tubo sia intercettato in caso di successivo scavo, il nastro, di cui al comma precedente, dovrà essere steso ad una distanza di 0,30 m dall'estradosso superiore del tubo.
Tutti i manufatti di ispezione o di captazione dovranno rispondere alla normativa vigente e in particolare si dovrà prestare attenzione alla classe di carico che è relativa alla categoria della strada e comunque non minore di D400. Inoltre considerato che i chiusini, ove sollecitati a traffico con velocità relativamente sostenuta (> 50 Km/h), tendono nel tempo a provocare rumore (a causa il disassamento degli spicchi triangolari che li

compongono) si dovrà porre particolare attenzione nella loro collocazione evitando, ove sia possibile, di posizionarli lungo le traiettorie ordinarie delle ruote dei veicoli. In ogni caso si dovranno adottare gli opportuni accorgimenti affinché il rumore prodotto sia il più possibile smorzato.
Considerato che i pozzetti contengono dispositivi soggetti a manutenzione, si rende necessario localizzarli non al centro della carreggiata stradale.
I fori da effettuare nei pozzetti dovranno essere realizzati con carotaggi abbinati a specifiche dime. In alternativa ai carotaggi, sono ammessi dei tagli precisi effettuati tramite lama diamantata con sezione necessaria e sufficiente al solo passaggio delle tubazioni. L'ingresso di qualsiasi tubazione all'interno del pozzetto va in ogni caso sigillata a regola d'arte e gli innesti dovranno poggiare anch'essi su adeguati letti di posa che ne impediscano lo scorrimento e sfilamento lungo lo scavo.

Art.4 MODALITA' ESECUTIVE DEL RIEMPIMENTO DELLO SCAVO E DEI RIPRISTINI

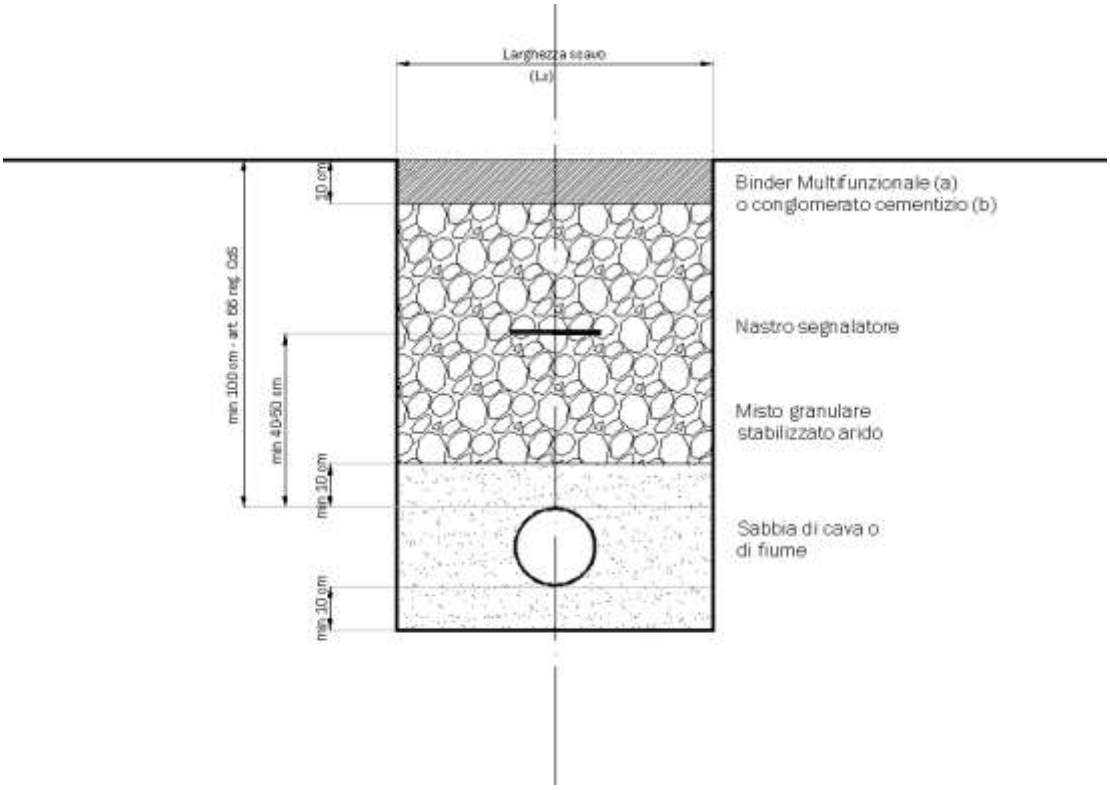
RIEMPIMENTO DELLO SCAVO E RIPRISTINI PROVVISORI - vedere il disegno seguente: "Sezione di riferimento 1"
Lo scavo dovrà essere riempito come segue e per strati di spessore massimo pari a 0,30 m, privi di materiale organico, che dovranno essere annaffiati adeguatamente con acqua (da non superare il "contenuto d'acqua optimum" o "optimum Proctor") e costipati con idonei macchinari:

a. primo strato - che costituisce il letto di posa, deve regolarizzare il piano di collocazione della condotta, garantire la continuità dell'appoggio della tubazione stessa ed evitare che la medesima si scalfisca con gli inerti presenti nello scavo. Esso deve essere realizzato con sabbia di cava o di fiume, per uno spessore di almeno 0,10 m.
b. strati di contenimento - di spessore massimo 0,30 m e con riempimento fino a 0,10 m sopra l'estradosso superiore della condotta; per essi si continuerà ad usare la sabbia di cava o di fiume.
c. strati di ricoprimento – costituiti da apporto di materiale misto granulare arido di cava o di fiume, debitamente costipato meccanicamente per strati, ciascuno dello spessore massimo di 0,30 m, fino ad arrivare alla quota pari a meno 0,10 m rispetto alla sede stradale.
d. ultimo strato - modalità di ripristino provvisorio:

d.1) su strade con pavimentazione in conglomerato bituminoso:
per i restanti 10 cm si userà il conglomerato bituminoso a caldo tipo "binder multifunzionale", con inerti "tipo 0-20", previo trattamento del piano di posa con emulsione bituminosa basica od acida in ragione di Kg 2,00/mq, rullatura del conglomerato con appositi rulli costipatori e successiva sigillatura, con particolare attenzione alle "attaccature", con emulsione bituminosa acida e polvere asfaltica (filler) – deve altresì essere ripristinata l'eventuale segnaletica orizzontale cancellata e verticale asportata/danneggiata;

d.2) su strade e marciapiedi con altro tipo di pavimentazione:
per i restanti 10 cm si userà il conglomerato cementizio sino al piano di calpestio esistente deve altresì essere ripristinata l'eventuale segnaletica orizzontale cancellata e verticale asportata/danneggiata;

Sezione di riferimento 1



Poiché è in uso chiudere provvisoriamente gli scavi con conglomerato bituminoso a freddo, rimane stabilito che detta procedura idonea ad eliminare un immediato pericolo ed evitare la temporanea sospensione dei lavori, pur essendo consentita, è considerata come "*lavoro di intervento immediato*" a tutti gli effetti. Detto conglomerato a freddo dovrà essere rimosso e sostituito con il ripristino provvisorio più idoneo, come sopra descritto, entro 30 giorni naturali consecutivi dal termine dei lavori. Il ripristino così eseguito sarà considerato ripristino provvisorio corretto. Ne consegue che sono **VIETATE le pose dei ripristini definitivi su conglomerati a freddo non rimossi.**

Qualora si dovessero realizzare degli scavi indifferibili e temporalmente prossimi all'esecuzione di lavori di rifacimento generale della sede stradale, o qualora i medesimi ricadessero in area di fermata del trasporto pubblico Municipale o comunque in zone ove vi sia una forte sollecitazione dovuta al traffico, potrà essere necessaria la modifica dello spessore del ripristino e/o la sostituzione del materiale dello strato di cui alla precedente lettera c) – strati di ricoprimento - con misto stabilizzato con legante in cemento nella misura di 70 kg/mc o secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione.

RIPRISTINI INTERMEDI

Tra il ripristino provvisorio e quello definitivo, a fronte di eventuali assestamenti della pavimentazione, l'esecutore dei lavori dovrà provvedere, con estrema urgenza e ogni qualvolta si rendesse necessario, ad eliminare ogni possibile causa di pericolo alla pubblica incolumità e agli interventi intermedi di ricarica necessari, con l'aggiunta di materiale di ripristino analogo a quello esistente. La superficie carrabile o di calpestio dovrà essere resa e mantenuta planare e complanare con le superfici adiacenti esistenti. Tali ricariche dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte.

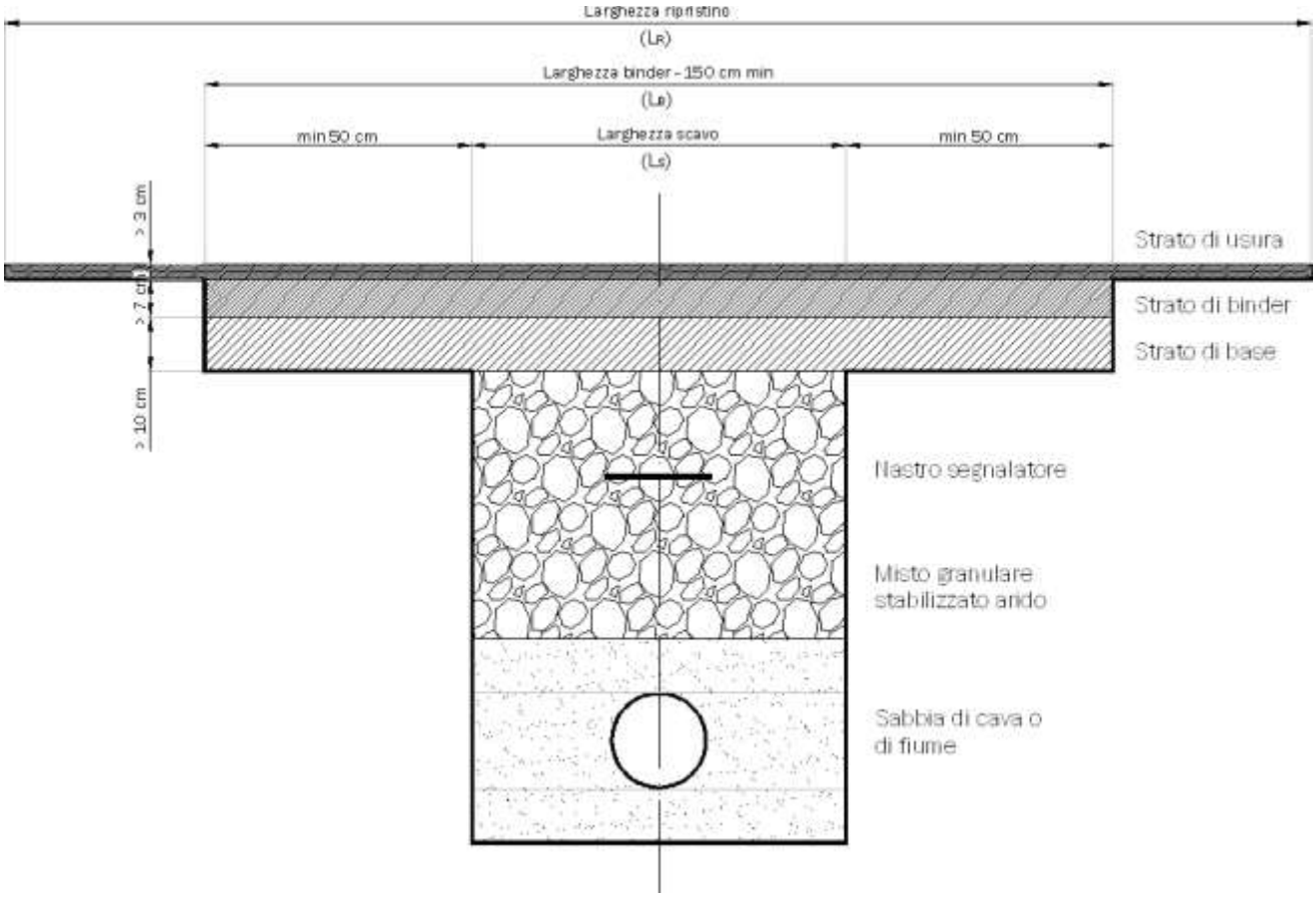
RIPRISTINI DEFINITIVI SU STRADE CON PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (vedere il disegno seguente: "Sezione di riferimento 2") – Sono da iniziare, salvo casi particolari individuati dall'Amministrazione, non prima di 30 giorni dal termine dell'esecuzione del ripristino provvisorio e comunque nel rispetto delle tempistiche previste dagli artt. 5 e 12 del Regolamento, procedendo come segue:

- si devono eseguire i tagli del corpo stradale con l'utilizzo di idonee attrezzature (macchine con disco

da taglio rotante "*clipper - tagliasfalto*", ovvero fresatrici meccaniche semoventi o montate come utensili su idoneo veicolo, in modo tale da ottenere delle linee di taglio diritte, nette, con margine di fresatura a gola aperta, **profonde almeno 0,10 m, distanti almeno 1,00 m da ognuno dei due fronti dello scavo e comunque alla distanza tale da ottenere una LB complessiva non inferiore a 2,50 m, per tutta la lunghezza dell'intervento;** dovrà inoltre essere evitato un andamento irregolare dei bordi dello scavo e dovranno essere rimosse tutte le parti della pavimentazione che si siano fessurate e/o distaccate lungo i suoi margini;

- si deve eseguire l'asportazione della parte del corpo stradale all'interno dei tagli effettuati e la pulizia del fondo;
- qualora si reputasse necessario e su insindacabile valutazione dell'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione, dovrà essere inserito in corrispondenza della base di suddetto scavo e per tutta la sua larghezza (LB), un strato di geocomposito in poliestere ad elevato modulo di elasticità, saldamente accoppiato ad un non tessuto, il tutto impregnato da uno strato bituminoso o, in alternativa, dovrà essere posta, sopra lo strato di base, una membrana autotermoadesiva per il rinforzo dei conglomerati bituminosi stradali. È fatta salva la possibilità di utilizzare materiali o tecnologie innovative equivalenti, previa presentazione di idonea documentazione tecnica e nulla osta da parte dell'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione del Settore IV.
- si deve stendere lo **STRATO DI BASE** per tutta la larghezza (LB) di spessore ≥ 0,10 m, quindi in aggetto rispetto ad ogni parete di scavo per almeno 0,50 m di larghezza, in conglomerato tipo tout-venant bitumato. Il tout-venant bitumato deve avere inerti "tipo 0-30", con miscela ben graduata e assortita di pietrisco – pietrischetto – graniglia e sabbia, impastati con bitume a caldo, previo riscaldamento ed essiccazione degli aggregati. Tale strato deve essere steso in opera mediante idonea macchina vibrofinitrice e quindi adeguatamente compattato a mezzo di rullo compressore stradale del peso di 10 – 12 tonnellate, anche vibrante. Nella composizione dell'aggregato grosso (frazione > di 4 mm), il materiale frantumato deve essere presente almeno nella misura del 50% in peso rispetto al peso di tutta la miscela. Per maggiore praticità, ma con maggiore onere economico a carico del titolare dell'autorizzazione, il materiale dello strato di base potrà essere sostituito con materiale delle stesse caratteristiche dello strato di binder (pezzatura 0/20), qualora detta soluzione sia evidenziata al momento della presentazione dell'istanza.
- si deve stendere lo STRATO DI BINDER di spessore ≥ 0,08 m per la tutta la larghezza (LB), uguale allo strato di base, quindi in aggetto rispetto ad ogni parete di scavo per almeno 0,50 m di larghezza. Sulle superfici di separazione, ossia tra lo strato di base e il binder, nonché tra il binder e lo strato di usura, deve essere realizzato uno strato di adesivo; il primo strato di adesivo potrà essere evitato nel caso in cui, tra lo strato di base e il binder, venga inserita una membrana autotermoadesiva per il rinforzo dei conglomerati bituminosi stradali. Il binder deve avere inerti "tipo 0-20", miscela semi-chiusa ben graduata di pietrischetti, graniglie, sabbie e additivo minerale (filler), impastata con bitume a caldo, previo riscaldamento ed essiccazione degli aggregati. Esso deve essere steso in opera con idonea macchina vibrofinitrice e adeguatamente compattato a mezzo di rullo compressore stradale del peso di 10 – 12 tonnellate, anche vibrante.
- si deve stendere lo STRATO DI USURA per la larghezza (LR) di cui al successivo Art.5 con spessore finito ≥ 0,03 m, salvo diversa indicazione fornita dall'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione;
- esso deve essere posto in opera in modo da evitare disomogeneità e disallineamenti della superficie di rotolamento, deve essere adeguatamente impermeabilizzato lungo tutte le giunture e deve essere composto da inerti "tipo 0-12", in miscela ben graduata di pietrischetti, graniglie, sabbie e additivo minerale (filler), impastata con bitume a caldo, previo riscaldamento ed essiccazione degli aggregati. Esso deve essere posto in opera con idonea macchina vibrofinitrice e adeguatamente compattato a mezzo di rullo compressore stradale del peso di 10 – 12 tonnellate, anche vibrante.

Sezione di riferimento 2



RIPRISTINI DEFINITIVI SU STRADE E MARCIAPIEDI CON PAVIMENTAZIONE IN ELEMENTI LAPIDEI

Il ripristino definitivo del materiale lapideo, deve avvenire secondo le caratteristiche originarie della pavimentazione esistente e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione, quindi nel rispetto delle caratteristiche costruttive e del disegno progettuale precedentemente adottato. Qualora possibile, dovrà essere riutilizzato il materiale recuperato e gli eventuali reintegri dovranno essere concordati con il medesimo ufficio.

RIPRISTINI DEFINITIVI SU STRADE E MARCIAPIEDI CON PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

La pavimentazione deve essere realizzata in analogia di quella attigua, con le medesime caratteristiche geometriche e di lavorazione superficiale. Le fughe devono essere stuccate con malta liquida di puro cemento opportunamente colorata, la superficie deve essere quindi pulita e tirata a lucido con segatura bagnata.

I RIPRISTINI DEFINITIVI SU STRADE E MARCIAPIEDI CON PAVIMENTAZIONE IN ALTRA NATURA

Devono essere eseguiti secondo le indicazioni imposte dall'Amministrazione.

NEI RIPRISTINI DEVONO ESSERE RISPETTATE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI GENERALI:

a. pozzetti, caditoie, chiusini, saracinesche e quant'altro devono essere riposizionati in quota e non presentare alcuna rumorosità al passaggio dei veicoli.
b. ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve risultare complanare con la pavimentazione della strada esistente, non deve presentare bombature, avvallamenti, slabbrature, non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche e non devono risultare ristagni di acqua.

c. in caso di pavimentazioni in conglomerato bituminoso nei marciapiedi, piste ciclabili e piste ciclo-pedonali, il ripristino definitivo del tappeto di usura, previo fresatura/scarifica (secondo gli spessori minimi riportati all'Art.4 della presente appendice), deve essere esteso all'intera larghezza del marciapiede e/o pista ciclabile e/o pista ciclo-pedonale e deve avere lunghezza, misurata parallelamente all'asse stradale, pari a quella dello scavo incrementata di 1,00 m in entrambi suoi estremi.

Art.5. DETERMINAZIONE DELL'ESTENSIONE DEI RIPRISTINI DEFINITIVI DEL TAPPETO DI USURA

SCAVI LONGITUDINALI RISPETTO ALL'ASSE STRADALE

Il ripristino definitivo del tappeto di usura, previa fresatura (secondo gli spessori minimi di cui alla sezione 'Ripristini definitivi su strade con pavimentazione in conglomerato bituminoso' dell'Art. 4 della presente Appendice), deve essere esteso per almeno 1 m all'esterno di ciascuna parete di scavo, con una larghezza minima in ogni caso non inferiore a 2,5 m, e avere lunghezza, misurata parallelamente all'asse stradale, pari alla lunghezza dello scavo incrementata di 1,00 m in entrambi i suoi estremi.

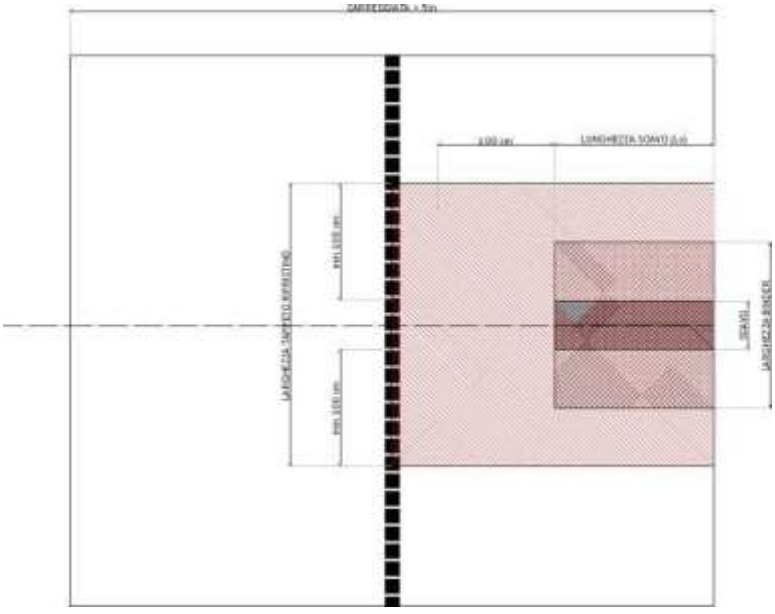
Qualora il margine del ripristino fosse a distanza inferiore a 0,5 m dal margine della carreggiata, detto ripristino (fresatura e asfaltatura) andrà esteso sino a detto limite.

SCAVI TRASVERSALI RISPETTO ALL'ASSE STRADALE

Nel ripristino definitivo del tappeto di usura, previa fresatura (secondo gli spessori minimi di cui alla sezione 'Ripristini definitivi su strade con pavimentazione in conglomerato bituminoso' dell'Art. 4 della presente Appendice), si dovranno rispettare le seguenti condizioni:

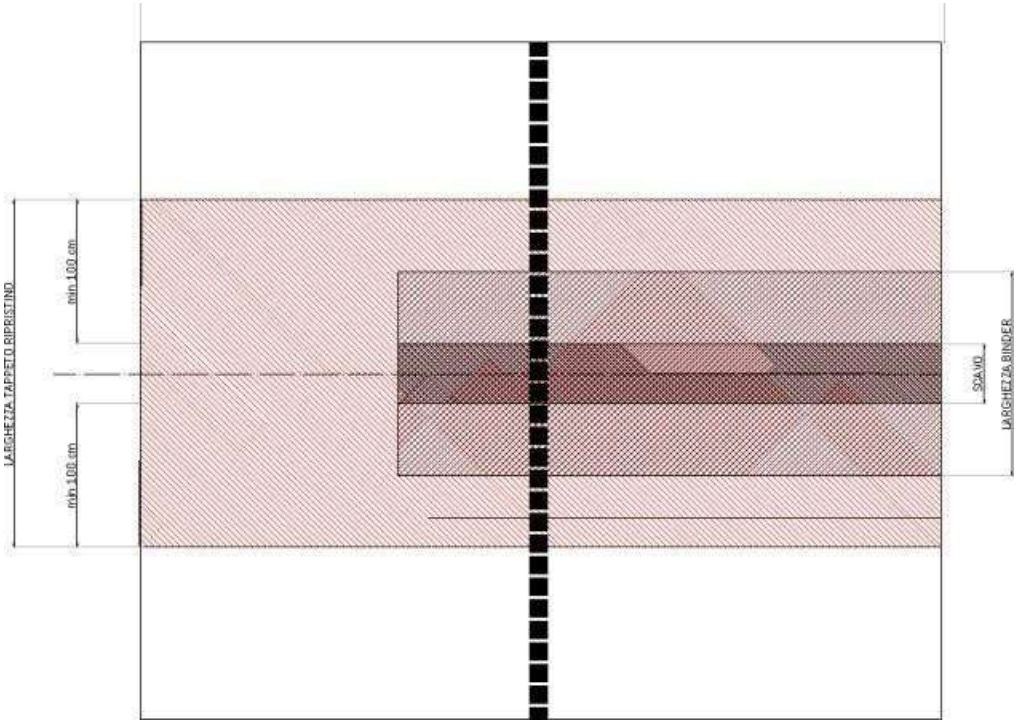
a. qualora la lunghezza dello scavo aumentata di 1,00 m sia inferiore alla semicarreggiata il ripristino dovrà essere esteso all'intera semicarreggiata interessata dai lavori di scavo e avere larghezza, misurata parallelamente all'asse stradale, non inferiore alla larghezza massima dello scavo incrementata di 1,00 m in entrambi i suoi lati (Vedasi Pianta di riferimento 1).

Pianta di riferimento 1



b. qualora la lunghezza dello scavo aumentata di 1,00 m sia superiore alla semicarreggiata, il ripristino dovrà essere esteso all'intera carreggiata e avere larghezza, misurata parallelamente all'asse stradale, non inferiore alla larghezza massima dello scavo incrementata di 1,00 m in entrambi i suoi lati (Vedasi Pianta di riferimento 2).

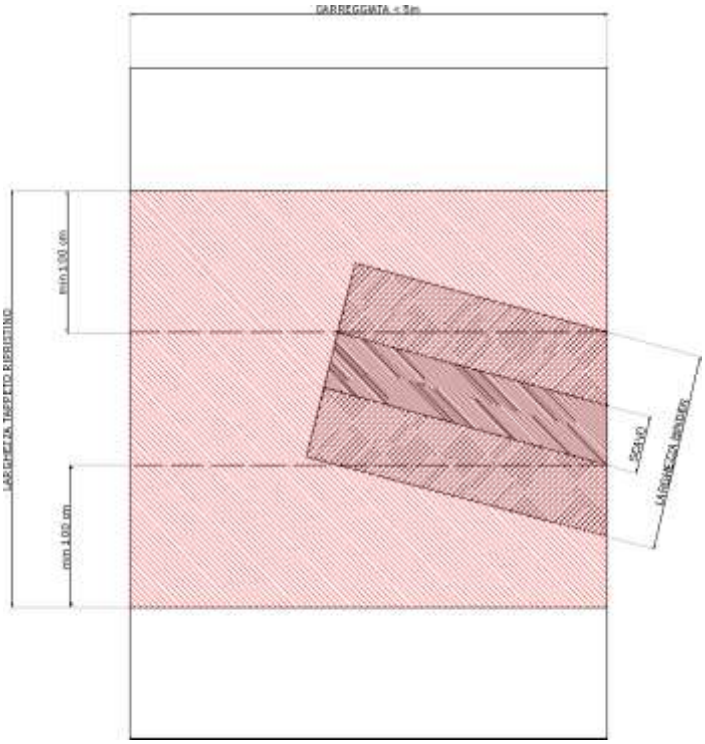
Pianta di riferimento 2



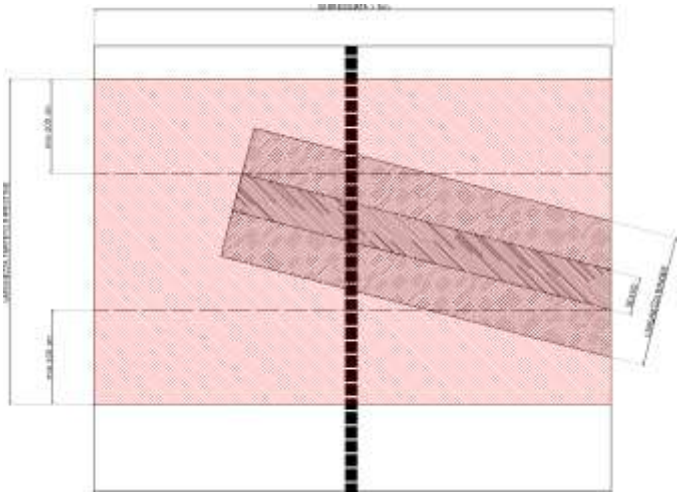
SCAVI OBLIQUI RISPETTO ALL'ASSE STRADALE

il ripristino definitivo del tappeto di usura, previa fresatura (secondo gli spessori minimi di cui alla sezione 'Ripristini definitivi su strade con pavimentazione in conglomerato bituminoso' dell'Art. 4 della presente Appendice), deve essere esteso all'intera semi carreggiata o all'intera carreggiata stradale in base al superamento o meno della semicarreggiata di cui ai punti precedenti e avere larghezza, misurata parallelamente all'asse stradale, uguale alla proiezione ortogonale della lunghezza dello scavo sull'asse stradale incrementata di 1,00 m in entrambi i suoi lati (Vedasi Piante di riferimento 3 e 4).

Pianta di riferimento 3



Pianta di riferimento 4



SCAVI TRASVERSALI E/O OBLIQUI RISPETTO ALL'ASSE STRADALE E CONTIGUI

Nel caso in cui si debbano eseguire, presso la medesima strada e/o pertinenza stradale, più scavi trasversali e/o obliqui rispetto all'asse stradale, a distanza reciproca non superiore a 5,00 m, il ripristino definitivo del tappeto di usura, che previa fresatura (*secondo gli spessori minimi di cui alla sezione 'Ripristini definitivi su strade con pavimentazione in conglomerato bituminoso' dell'Art. 4 della presente Appendice*), dovrà avere lunghezza, determinata secondo la direzione dell'asse stradale, tale che, oltre a comprendere tutti gli scavi di competenza, sia incrementata di 1,00 m rispetto ai due margini più estremi degli scavi e larghezza come definita nei casi analoghi di cui ai commi precedenti.
Qualora gli scavi interessino entrambi i lati della carreggiata, il ripristino dovrà essere esteso all'intera larghezza della carreggiata.

Art. 6 POZZETTI, CAMERETTE DI ISPEZIONE E SEGNALETICA

Considerato che in fase di realizzazione del pozzetto o della cameretta, l'alterazione della struttura stradale raggiunga gli strati più profondi, il titolare dell'autorizzazione deve provvedere alla manutenzione di un'area della pavimentazione contigua a tali elementi (AREA DI INCIDENZA DEL POZZETTO O DELLA CAMERETTA DI ISPEZIONE) pari a:

- 0,50 m dal fronte di scavo in caso di realizzazione di pozzetto di ispezione di volume pari a 1 mc;
- 1,00 m dal fronte dello scavo in caso di realizzazione di cameretta di ispezione.

Nel caso di pozzetti o camerette esistenti, in cui la distanza tra il fronte di scavo e il lato più prossimo all'area di incidenza del pozzetto o della cameretta di ispezione sia pari o inferiore a 0,50 m, al fine di evitare cedimenti localizzati e spostamenti della pavimentazione a loro adiacenti, il riempimento dello scavo nella zona limitrofa dovrà essere effettuato con malta cementizia.

La segnaletica orizzontale deve essere eseguita nel rispetto delle normative vigenti (rif. norma UNI EN 1436:1998), entro 30 giorni lavorativi dall'ultimazione dei lavori di ripristino del tappeto di usura, sia provvisorio che definitivo e prima dell'utilizzo pubblico, salvo necessità dell'Amministrazione comunale. Sino alla realizzazione della segnaletica orizzontale deve essere posizionata in loco apposita segnaletica verticale "Segni orizzontali in rifacimento".
Deve essere ripristinata tutta la segnaletica orizzontale e verticale preesistente ai lavori in tutta l'area di intervento.
Nel caso in cui il ripristino preveda il rifacimento di una sola porzione della carreggiata, il titolare dell'autorizzazione dovrà a proprie spese ripristinare, sempre e comunque, tutta la segnaletica relativa ai "passaggi pedonali e/o ciclabili", "dare la precedenza" e di "stop" per tutta la superficie della carreggiata, anche se interessata parzialmente dai lavori autorizzati.
La segnaletica deve essere ripristinata secondo il disegno e colore preesistente.
Qualora sia presente una segnaletica particolare, la stessa deve essere messa in opera nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Ufficio Viabilità della Polizia Municipale del Comune di Grumo Nevano, al quale si deve fare riferimento per eventuali verifiche e approfondimenti. In particolare dovrà essere contattato il medesimo ufficio qualora sia presente segnaletica in colato plastico bicomponente.

Art. 7 SCAVI PRESSO VIALI ALBERATI E AREE VERDI CON PRESENZA DI ALBERI E ARBUSTI.

7.1 — Ambito di applicazione

Il presente articolo si applica a tutti gli interventi di manomissione del suolo e del sottosuolo che ricadano, anche parzialmente, nelle seguenti aree:
a) aree verdi pubbliche di proprietà comunale (aiuole, parchi, giardini, spartitraffico inerbiti o alberati);

b) zona compresa nella proiezione ortogonale al suolo della chioma degli alberi, aumentata di 1,50 m in ogni direzione;
c) area circolare di raggio pari a 10 volte il diametro del fusto misurato a 1,30 m dal suolo, con un minimo di 2,00 m dal bordo della buca di impianto;
d) viali alberati e filari stradali con alberi di fusto superiore a 10 cm di diametro.

7.2 — Aree soggette a prescrizioni speciali
(Questa sezione dà contenuto ai rinvii di Art. 2 e Art. 5 comma 1 del Regolamento)
Non è rilasciata autorizzazione ordinaria nelle seguenti zone, che sono pertanto **escluse dalla procedura standard** di cui al Capo II del Regolamento:
a) area entro 1,50 m dal bordo della buca di impianto di qualsiasi albero;
b) aree oggetto di ordinanza sindacale di tutela di alberature monumentali o di pregio.
Per interventi indifferibili in tali aree (urgenze, servizi essenziali non altrimenti realizzabili), l'autorizzazione può essere concessa solo previo parere scritto favorevole del Responsabile del Settore IV – Lavori Pubblici e Manutenzione, o del diverso ufficio comunale che risultasse competente in materia di verde pubblico, con prescrizioni specifiche e obbligo di monitoraggio dell'albero ante e post intervento a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

7.3 — Procedura autorizzativa
1. Gli interventi nelle aree di cui al punto 7.1 devono essere preventivamente concordati con il Responsabile del Settore IV – Lavori Pubblici e Manutenzione, o del diverso ufficio comunale che risultasse competente in materia di verde pubblico, che può richiedere il parere di tecnico esperto in arboricoltura prima del rilascio dell'autorizzazione.
2. In caso di interventi che interessino superfici di competenza di più uffici comunali (es. sede stradale e area verde), l'autorizzazione è rilasciata dall'ufficio la cui superficie risulti quantitativamente preponderante, che acquisisce d'ufficio i pareri degli altri uffici coinvolti.
3. L'istanza per interventi nelle aree di cui al punto 7.1 deve includere, in aggiunta alla documentazione prevista dall'Art. 5 del Regolamento:

- planimetria con indicazione degli alberi presenti e delle relative fasce di rispetto di cui al punto 7.1;
- indicazione delle modalità esecutive adottate per la protezione delle alberature;
- documentazione fotografica ante-operam dello stato degli alberi interferiti.

7.4 — Prescrizioni tecniche per gli scavi
1. All'interno della fascia di rispetto di cui al punto 7.1 lett. c) è **vietato lo scavo meccanizzato**: lo scavo deve essere eseguito esclusivamente a mano, con attrezzi manuali, evitando di recidere o danneggiare le radici presenti.
2. Le radici di diametro **superiore a 3 cm** eventualmente incontrate non possono essere recise senza autorizzazione del Responsabile del Settore IV. Il titolare è tenuto a sospendere i lavori e a darne immediata comunicazione all'Ufficio LL.PP.
3. Le radici di diametro **inferiore a 3 cm** eventualmente recise devono essere tagliate nettamente con cesoie, senza lacerazioni, e trattate con prodotto cicatrizzante idoneo.
4. È vietato:
 - utilizzare le alberature come punto di ancoraggio per cavi, funi o attrezzature;
 - depositare materiali di scavo, inerti o prodotti chimici nella proiezione della chioma;
 - modificare il piano di calpestio nell'area della proiezione della chioma in misura superiore a 5 cm rispetto alla quota preesistente.
5. L'area radicale scoperta durante i lavori deve essere protetta dall'essiccamento mediante copertura con juta bagnata o telo permeabile per tutta la durata del cantiere.
6. Il reinterro in prossimità di radici deve essere eseguito con terreno vegetale o substrato a bassa compattazione, a mano e per strati di massimo 20 cm, senza costipamento meccanico.

7.5 — Ripristino delle aree verdi e responsabilità

1. Il ripristino del manto erboso, delle aiuole e del terreno vegetale deve essere eseguito **entro 30 giorni lavorativi** dal termine del ripristino definitivo del suolo.
2. In caso di danneggiamento irreversibile di alberi o arbusti, il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla **sostituzione a proprie spese** degli esemplari danneggiati con piante della stessa specie e uguale classe di grandezza, nel medesimo sito o nel sito indicato dall'Amministrazione.
3. Qualsiasi danno al patrimonio arboreo comunale è a totale carico del titolare dell'autorizzazione, che risponde anche del risarcimento secondo la stima disposta dall'Amministrazione, oltre alle sanzioni di cui all'Art. 20 del Regolamento.

Art. 8 VERIFICHE RICHIEDIBILI DALL'UFFICIO E CONSEGUENZE PER LA NON CONFORMITÀ DEI LAVORI ESEGUITI

A suo insindacabile giudizio l'Amministrazione, a totale cura e spese del titolare dell'autorizzazione e in relazione alle lavorazioni autorizzate, potrà richiedere l'esecuzione di collaudi da parte di tecnici abilitati, di prove in sito e/o in laboratorio effettuate da parte di Istituti autorizzati, nonché di ricevere idonei certificati di prova e quant'altro necessario per verificare:

a) l'idoneità dei materiali utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riportate nel presente Regolamento e/o nella specifica autorizzazione;
b) la regolare posa in opera dei materiali utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riportate nel presente Regolamento e/o nella specifica autorizzazione;

La complanarità del ripristino provvisorio e/o definitivo eseguito, rispetto al piano viabile esistente, non dovrà superare la tolleranza pari a +/- 0,01 m di dislivello massimo fra la quota finita del ripristino ed il piano viabile e/o pedonale esistente.
Qualora, in base alla documentazione ottenuta o per gli elementi rilevati, i lavori di scavo e ripristino eseguiti risultassero in parte o in toto non conformi a quanto autorizzato, alle prescrizioni impartite/alle norme di legge/alla regola dell'arte, verrà imposto il rifacimento dei medesimi.
Le prescrizioni e quanto riportato nel presente Regolamento dovranno essere rispettate, pena l'applicazione di sanzioni per violazione dell'Art.21 del C.d.S.

ART. 9 – ONERI DI DEGRADO (INDENNIZZO PER MANOMISSIONE)

1. Oggetto e finalità

In ragione del pregiudizio arrecato alla vita utile del corpo stradale a seguito dell'intervento di manomissione – inteso come accelerazione del processo di invecchiamento e deterioramento della pavimentazione dovuto alla rottura della continuità strutturale – è dovuto all'Amministrazione un indennizzo denominato "Oneri di Degrado". Tale onere è dovuto indipendentemente dal ripristino a regola d'arte della pavimentazione, il quale resta un obbligo separato a carico dell'esecutore dei lavori.

2. Determinazione dell'importo

L'importo dell'indennizzo (Od) è calcolato dal richiedente in autoliquidazione al momento della presentazione dell'istanza, applicando la seguente formula:
Od = S x Cmq x k
Dove:

- Od: Oneri di degrado da versare (in Euro).
- S: Superficie totale di scavo (in metri quadrati), calcolata come prodotto tra lunghezza e larghezza dello scavo, inclusi gli allargamenti necessari per la posa in opera.
- Cmq: Costo unitario medio per il rifacimento del tappeto di usura (in Euro/mq), rilevato dall'ultimo Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche vigente al momento dell'istanza.
- k: Coefficiente di impatto del degrado, definito in base alla gerarchia e all'intensità di traffico della

strada interessata, come da tabella seguente.

TABELLA DETERMINAZIONE COEFFICIENTE K:

Classe Stradale	**Descrizione**	**Coefficiente k**
Classe 1	Strade di grande comunicazione, arterie principali, strade ad alto traffico (urbano o commerciale)	0,20
Classe 2	Strade urbane di quartiere, viabilità principale residenziale, strade di collegamento interno	0,15
Classe 3	Strade secondarie, vicinali, strade di campagna, zone a bassa densità di traffico	0,10

La classificazione delle strade ai fini del presente articolo è indipendente dalla classificazione adottata ai fini del Canone Unico Patrimoniale (Regolamento CUP, art. 46). L'attribuzione della Classe ai fini degli oneri di degrado è effettuata dall'Ufficio LL.PP. in sede di istruttoria.

3. Procedura di verifica e istruttoria

Il calcolo effettuato dal richiedente è soggetto a verifica da parte dell'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione in sede di istruttoria. L'Ufficio si riserva la facoltà di rettificare il calcolo qualora venissero riscontrate discrepanze nella superficie dichiarata (S) o nell'attribuzione della Classe Stradale. Il mancato versamento dell'importo integrale, come validato dall'Ufficio, comporta il diniego dell'autorizzazione o, in caso di urgenza, l'interdizione dell'area di cantiere.

Qualora la superficie effettiva rilevata in sede di sopralluogo finale risulti difforme da quella dichiarata in sede di istanza, l'Ufficio procede al ricalcolo dell'importo e notifica al titolare l'eventuale conguaglio dovuto o il provvedimento di rimborso della quota eccedente, entro 30 giorni dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

4. Clausola di salvaguardia per strade di recente riqualificazione

Qualora l'intervento di manomissione interessi una strada che sia stata oggetto di interventi di rifacimento completo della pavimentazione stradale nei 24 mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza, e non sussistano soluzioni alternative tecnicamente fattibili ai sensi dell'Art. 17 del Regolamento, l'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione, previa motivazione nel provvedimento autorizzatorio, ha facoltà di applicare un coefficiente k maggiorato di 0,05 rispetto a quanto previsto in tabella, al fine di compensare il danno precoce arrecato ad un'opera di recente esecuzione.

5. Esclusioni

L'indennizzo di cui al presente articolo non è dovuto per le manomissioni operate direttamente dall'Amministrazione Comunale o per interventi di somma urgenza finalizzati al ripristino di servizi essenziali (es. rotture idriche improvvise o fughe di gas), limitatamente ai lavori necessari per la messa in sicurezza e il ripristino del servizio.

Gli oneri di degrado non sono dovuti per i Piccoli interventi come definiti all'Art. 3 del presente Regolamento (superficie di scavo inferiore a 0,5 mq).